



COMUNE DI MILAZZO

(Provincia di Messina)

ORIGINALE di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione N. 31

Del 02/05/2022

OGGETTO: Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n.2 del 24/02/2022 avente ad oggetto: “Debiti fuori bilancio anno 2020/2021 ex art. 194 lett. a) D.Lgs. n.267/2000 dell’importo di € 28.597,13 derivante da sentenze esecutive”.

APPROVATA

L’anno **duemilaventidue**, il giorno **02** del mese di **maggio**, alle ore **19:35** in Milazzo, nella Casa Comunale, su convocazione del Presidente del Consiglio Comunale come da avvisi scritti in data **26/04/2022** prot. N.**36782**, notificati in tempo utile a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **ordinaria**.

All’appello, in apertura di seduta, risultano presenti:

CONSIGLIERI	P	A	CONSIGLIERI	P	A
AMATO Antonino	X		MAISANO Damiano		X
ANDALORO Alessio		X	OLIVA Alessandro	X	
BAGLI Massimo	X		PELLEGRINO Alessia		X
BAMBACI Sebastiana	X		PIRAINO Rosario	X	
COCUZZA Valentina		X	RIZZO Francesco		X
CRISAFULLI Giuseppe	X		RUSSO Francesco	X	
DODDO Giuseppe	X		RUSSO Lydia		X
FICARRA Francesco Danilo		X	SARAO' Santi Michele	X	
FOTI Antonio		X	SGRO' Santina	X	
ITALIANO Antonino	X		SINDONI Mario Francesco		X
ITALIANO Lorenzo		X	SOTTILE Maria		X
MAGLIARDITI Maria	X		STAGNO Giuseppe	X	

PRESENTI N. 13

ASSENTI N. 11

Partecipa il Segretario Generale: Dott.ssa **Andreina MAZZU’**.

Assume la presidenza il Presidente **Avv. Alessandro OLIVA**.

Partecipa alla seduta il Sindaco **Giuseppe MIDILI**.

Sono presenti gli Assessori: **ALESCI** e **IMPELLIZZERI**.

La seduta è pubblica.

INTERVENTI

Il **Presidente**, constatato che il numero dei Consiglieri presenti è sufficiente a rendere legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

In via preliminare alla trattazione dei punti iscritti all'O.d.g. chiede d'intervenire il Consigliere **Crisafulli**, il quale chiede di rinviare il punto n.3 iscritto all'O.d.g. ad altra data vista l'assenza in aula del primo firmatario Consigliere Italiano Lorenzo.

L'aula nulla osserva.

Il **Presidente** introduce il **1° punto** iscritto all'O.d.g. avente per oggetto **"Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n.2 del 24/02/2022 avente ad oggetto: "Debiti fuori bilancio anno 2020/2021 ex art. 194 lett. a) D.Lgs. n.267/2000 dell'importo di € 28.597,13 derivante da sentenze esecutive"**.

Il Presidente dà lettura integrale della proposta di delibera, dei pareri incluso quello del Collegio dei Revisori dei Conti e del verbale della 1° Commissione Consiliare datato 19/04/2022.

I documenti di cui sopra vengono allegati al presente verbale a formarne parte integrante e sostanziale.

Alle ore 19:49 entra in aula il Consigliere Ficarra. **Presenti 14.**

Prende la parola l'Assessore **Impellizzeri**, il quale dopo aver ringraziato il Sindaco per la delega assegnatagli, entrando in argomento, dà atto che quello che si sta trattando è un debito fuori bilancio disciplinato dall'articolo 194 comma 1 lettera a) di conseguenza specifica il Consiglio Comunale ha l'obbligo di riconoscere il suddetto debito.

Alle ore 19:56 entrano in aula i Consiglieri Pellegrino e Sindoni, si allontana invece il Consigliere Crisafulli. **Presenti 15.**

Non essendovi interventi, il **Presidente** prima di porre ai voti la proposta chiede al Segretario Generale di richiamare l'appello nominale.

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI

AMATO Antonino	X	
ANDALORO Alessio		X
BAGLI Massimo	X	
BAMBACI Sebastiana	X	
COCUZZA Valentina		X
CRISAFULLI Giuseppe		X
DODDO Giuseppe	X	
FICARRA Francesco Danilo	X	
FOTI Antonio		X
ITALIANO Antonino	X	
ITALIANO Lorenzo		X
MAGLIARDITI Maria	X	
MAISANO Damiano		X
OLIVA Alessandro	X	
PELLEGRINO Alessia	X	
PIRAINO Rosario	X	
RIZZO Francesco		X
RUSSO Francesco	X	
RUSSO Lydia		X
SARAO' Santi Michele	X	
SGRO' Santina	X	
SINDONI Mario Francesco	X	
SOTTILE Maria		X
STAGNO Giuseppe	X	
	15	9

Il **Presidente** pone ai voti la proposta di delibera.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto "**Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n.2 del 24/02/2022 avente ad oggetto: "Debiti fuori bilancio anno 2020/2021 ex art. 194 lett. a) D.Lgs. n.267/2000 dell'importo di € 28.597,13 derivante da sentenze esecutive"**."

VISTO che sulla superiore proposta sono stati espressi i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile;

VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI 15;

CON VOTI 14 FAVOREVOLI ed **1 ASTENUTO** (Amato), espressi in forma palese, per alzata e seduta

D E L I B E R A

Di **APPROVARE** la proposta di deliberazione avente per oggetto: ***"Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n.2 del 24/02/2022 avente ad oggetto: "Debiti fuori bilancio anno 2020/2021 ex art. 194 lett. a) D.Lgs. n.267/2000 dell'importo di € 28.597,13 derivante da sentenze esecutive"***, che allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale.



COMUNE DI MILAZZO
Città Metropolitana di Messina
1° SETTORE - Affari Generali
2° Servizio - Gestione Contenzioso

Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n. **02** del **24/02/2022**

Oggetto: Riconoscimento Debiti fuori bilancio anno 2020 - 2021 ex art. 194 lett. a) D.lgs. n.267/2000 dell'importo di € 28.597,13 derivanti da sentenze esecutive.

Il proponente Assessore al Contenzioso Dott. Pasquale Impellizzeri

Premesso che con Deliberazione n. 60 del 9 Aprile 2021, immediatamente esecutiva, il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021 – 2023 (Art. 151 del D.Lgs. 267/2000 ed art. 10 del D.Lgs. 118/2011);

Visto l'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che l'organo consiliare, con deliberazione relativa alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3, nei limiti dell'utilità ed arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

Considerato che è pervenuta comunicazione indicante situazioni debitorie fuori bilancio **relativamente all'esercizio finanziario 2020 - 2021** da riconoscere ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, giustificate da documentazione istruttoria collazionata nei fascicoli agli atti d'ufficio, individuate dal n.1 al n. 9, analiticamente riportate nel prospetto che segue ed allegate al presente provvedimento;

Ritenuto necessario provvedere al riconoscimento di legittimità dei suddetti debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, in considerazione degli elementi costitutivi indicati nella relazione trasmessa dal responsabile del procedimento ed al presente atto allegata, per un importo complessivo di € 28.597,13 come distinto e specificato nel prospetto allegato e, conseguentemente, ritenuto necessario adottare le misure necessarie al loro ripiano;

Dato atto che si dovrà procedere alla liquidazione ed al pagamento dei debiti fuori bilancio riportati nel prospetto allegato dal n.1 al n.9, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 267/2000 per la complessiva somma di €. 28.597,13;

Considerato altresì che:

- la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli E.E.L.L., dei principi di veridicità, trasparenza ed

- equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'Ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;
- che la Corte dei Conti- Sez. regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione n. 11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;
- i principi generali dell'Ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura dei debiti fuori bilancio insorti;
- nel caso di sentenza esecutiva, nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al C.C. , il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte dei Conti Sicilia - sez. riunite in sede consultiva delibera n. 2/2005 del 23/02/2005);
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è prioritariamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza), che è maturato all'esterno dello stesso e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti – Sez. controllo- Friuli Venezia Giulia- delibera n. 6/2005);

Ritenuto, per quanto sopra esposto che, relativamente al riconoscimento del debito fuori bilancio nascente da sentenze esecutive, come nel caso di specie, non residuano spazi di discrezionalità dell'Ente, sussistendo tutti i presupposti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Vista la normativa vigente in materia;

PROPONE che il Consiglio Comunale deliberi

1. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000 e per le motivazioni espresse in premessa, la legittimità dei debiti fuori bilancio per un importo complessivo di € 28.597,13 così come descritti nella allegata relazione del responsabile del servizio interessato ed individuati con i numeri da 1 a 9 nel prospetto allegato;
2. di dare atto che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio avviene fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa; dare atto che le somme da corrispondere ai creditori per gli importi così come meglio dettagliati nel prospetto allegato, relativamente ai debiti cui all'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 (dal Num. 1 al Num. 9), sono disponibili contabilmente nel bilancio 2021 e sono state impegnate per complessivi € 28.597,13 al capitolo 520 "Spese per liti arbitraggi e consulenze legali. Risarcimento danni" cod. 01.02-1.03.02.99.002 e che con il presente provvedimento viene autorizzata l'apposizione del vincolo sugli stanziamenti del bilancio predetto;
3. di dare atto che sono stati rispettati dall'Ufficio finanziario il pareggio di bilancio e di patto per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti ;

4.di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del procedimento per l'immediata liquidazione delle spese;
Comune di Milazzo protocollo in interno n. 0033144 del 08-04-2022

5.di trasmettere il presente provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge n. 289/2002.



Il funzionario dir.vo amm.vo

Dott. Di Bella Rosaria

Descrizione del Debito Art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs 267/2000. Sentenza n. ed anno e pignoramento	Importo riferito a spese correnti
1.Italiano Giuseppa c/ Comune di Milazzo– Sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. n. 463/2020 notificata in forma esecutiva in data 23/12/2021– Beneficiario ricorrente -	€ 1.667,83 Somme impegnate con determina dirigenziale n. 3405 del 31/12/2021
2. Italiano Giuseppa c/ Comune di Milazzo– Sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. n. 482/2021 del 18/05/2021 r.g.n.2271/2016 – Beneficiario ricorrente	€ 3.039,00 Somme impegnate con determina dirigenziale n. 3405 del 31/12/2021
3.C Condominio SI.CO.ED. Srl c/ Comune di Milazzo – Sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. n.1055/2021 del 20/10/2021 emessa su ricorso n. 1710/2018- Beneficiaria procuratrice antistataria avv. Giuseppa Gatto	€ 5.021,51 Somma impegnata con determina dirigenziale n.3405 del 31/12/2021
4. Condominio Baia del Sole c/ Comune di Milazzo – Sentenza del Tribunale di Barcellona P.G.n. 1053/2021 del 20/10/2021 emessa su ricorso n. 1709/2018- Beneficiaria procuratrice antistataria avv. Giuseppa Gatto	€ 3.404,65 Somma impegnata con determina dirigenziale n.3405 del 31/12/2021
5.C Condominio Verde Villaggio c/ Comune di Milazzo – Sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. n.1054/2021 del 20/10/2021 emessa su ricorso n. 1706/2018- Beneficiaria procuratrice antistataria avv. Giuseppa Gatto	€ 3.404,65 Somma impegnata con determina dirigenziale n.3405 del 31/12/2021

Descrizione del Debito Comune di Milazzo protocollo in interno n. 03344 del 08-04-2022 Art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs 267/2000. Sentenza n. ed anno e pignoramento	Importo riferito a spese correnti
6. Mangano Rosalba c/ Comune di Milazzo- Sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. n. 760/2021 del 07/10/2021 r.g.n.770/2015 – Beneficiario ricorrente	€ 911,56 Somme impegnate con determina dirigenziale n. 3405 del 31/12/2021
7. Commissario ad acta dott. Giuseppe Torre nel giudizio Soc. Agricola di mutuo soccorso “Piana di Milazzo “ c/ Comune di Milazzo- Decreto collegiale TAR CT n. 3007/2021 del 07/10/2021 emessa su ric. r.g. n.2078/2018 – Beneficiario dott. Giuseppe Torre	€ 4.881,45 Somma impegnata con determina dirigenziale n.3405 del 31/12/2021
8. – Trinacria Ambiente e Tecnologie srl c/ Comune di Milazzo. Ordinanza n. 102/2021 del 14/09/2021 su ricorso ex art. 702bis r.g. n. 1424/2020. Pagamento spese di lite. Beneficiaria società ricorrente	€ 4.507,36 Somma impegnata con determina dirigenziale n.3405 del 31/12/2021
9.Confraternita di Mutuo soccorso “Ordine e Lavoro”c/ Comune di Milazzo. Sentenza TAR Ct n.797 del 24/04/2020 resa su ricorso n.225/2020r.g. Pagamento spese di lite. Beneficiaria società ricorrente	€ 1.759,12 Somma impegnata con determina dirigenziale n.2587 del 09/12/2020
TOTALE	€ 28.597,13



Comune di Milazzo

(Provincia di Messina)

1° SETTORE AFFARI GENERALI

4° Servizio

Gestione Contenzioso

Oggetto: Debiti Fuori Bilancio Esercizio 2020/2021 – Articolo 194 lett. a) del D. lgs. 267/2000 –

1) Italiano Giuseppa c/Comune di Milazzo – Sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. sez. lavoro n. 463/2020 pubblicata il 05/11/2020 RGR n. 1597/2015 – Notificata in forma esecutiva in data 23/12/2021 -

Trattasi di sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. scaturente da ricorso per opposizione a sanzione disciplinare.

La sentenza n. 463/2020 resa nel giudizio r.g. n. 463/2020, è stata notificata in forma esecutiva il 23/12/2021 e non è stata appellata.

Si riporta la somma liquidata in sentenza a titolo di spese di giudizio per € 1.394,50 per compensi oltre accessori di legge, quantificati come segue:

- € 1.394,50: compenso liquidato in sentenza
- € 209,18: spese generali al 15% su € 1394,50
- € 1603,68: totale compenso + spese generali
- € 64,15: cpa al 4% su € 1603,68
- € 1.667,83 : totale compenso + spese generali + cpa

TOTALE : € 1.667,83 - Totale compenso + spese generali + cpa così come liquidato in sentenza Trib. Barcellona n. 463/2020. La somma non tiene conto dell'IVA in quanto il legale ha comunicato all'atto della notifica della sentenza in forma esecutiva di essere in regime forfettario.

Il funzionario dir.vo amm.vo

Dott. Di Bella Rosaria



Comune di Milazzo

(Provincia di Messina)

I° SETTORE AFFARI GENERALI

4° Servizio

Gestione Contenzioso

Oggetto: Debiti Fuori Bilancio Esercizio 2021 – Articolo 194 lett.a) del D. lgs. 267/2000 –

2) Italiano Giuseppa c/Comune di Milazzo – Sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. sez. lavoro n. 482/2021 del 18/05/2021 RGR n. 2271/2016 – Notificata in forma esecutiva in data 23/12/2021 -

Trattasi di sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. scaturente da ricorso per opposizione a sanzione disciplinare.

La sentenza n. 482/2021 resa nel giudizio r.g. n. 2271/2016, è stata notificata in forma esecutiva il 23/12/2021 e non è stata appellata.

Si riporta la somma liquidata in sentenza a titolo di spese di giudizio per € 2500,00 per compensi oltre accessori di legge, quantificati come segue:

-€. 2.500,00: compenso liquidato in sentenza

-€. 375,00: spese generali al 15%

-€. 115,00: cpa al 4%

-€ 49,00: spese esenti

-€. 3.039,00: totale compenso + spese generali + cpa

TOTALE : €. 3.039,00 - Totale compenso + spese generali + cpa così come liquidato in sentenza Trib. Barcellona n. 482/2021 r.g. 2271/2016. La somma non tiene conto dell'IVA in quanto il legale ha comunicato all'atto della notifica della sentenza in forma esecutiva di essere in regime forfettario.

Il funzionario dir.vo amm.vo
Dott. Di Bella Rosaria



Comune di Milazzo
(Provincia di Messina)
1° SETTORE AFFARI GENERALI
4° Servizio
Gestione Contenzioso

Oggetto: Debiti Fuori Bilancio Esercizio 2021 – Articolo 194 lett.a) del D. lgs. 267/2000 –

3. Condominio SI.CO.ED. Srl c/ Comune di Milazzo – Sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. n.1055/2021 del 20/10/2021 emessa su ricorso n. 1710/2018 notificata in forma esecutiva in data 23/12/2021- Beneficiaria procuratrice antistataria avv. Giuseppa Gatto

Trattasi di sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. scaturente da ricorso per ingiunzione di pagamento canoni idrici.

La sentenza n. 1055/2021 resa nel giudizio r.g. n. 1710/2018, è stata notificata in forma esecutiva il 23/12/2021 e non è stata appellata.

Si riporta la somma liquidata in sentenza a titolo di spese di giudizio per € 5019,51 per compensi oltre accessori di legge, quantificati come segue:

- €. 3.972,00: compenso liquidato in sentenza
- €. 595,80: spese generali al 15%
- €. 182,71: cpa al 4%
- €. 269,00: spese esenti
- € 2,00 imposta di bollo

-€. 5.021,51: totale compenso + spese generali + cpa + spese esenti+ bollo

TOTALE : €. 5.021,51 - Totale compenso + spese generali + cpa + spese esenti + bollo, così come liquidato in sentenza Trib. Barcellona n. 1055/2021 r.g. 1710/2018. La somma non tiene conto dell'IVA perché il legale all'atto della notifica della sentenza in forma esecutiva ha comunicato il regime forfettario agevolato

Il funzionario dir.vo amm.vo
Dott. Di Bella Rosaria



Comune di Milazzo
(Provincia di Messina)
1° SETTORE AFFARI GENERALI
4° Servizio
Gestione Contenzioso

Oggetto: Debiti Fuori Bilancio Esercizio 2021 – Articolo 194 lett.a) del D. lgs. 267/2000 –

4. Condominio Baia del Sole c/ Comune di Milazzo – Sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. n. 1053/2021 del 20/10/2021 emessa su ricorso n. 1709/2018- Beneficiaria procuratrice antistataria avv. Giuseppa Gatto

Trattasi di sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. scaturente da ricorso per ingiunzione di pagamento canoni idrici .

La sentenza n. 1053/2021 resa nel giudizio r.g. n. 1709/2018, è stata notificata in forma esecutiva il 23/12/2021 e non è stata appellata.

Si riporta la somma liquidata in sentenza a titolo di spese di giudizio per € 3.404,65 per compensi oltre accessori di legge, quantificati come segue:

- €. 2.738,00: compenso liquidato in sentenza
- €. 410,70: spese generali al 15%
- €. 125,95: cpa al 4%
- €. 128,00: spese esenti
- € 2,00 imposta di bollo

-€. 3.404,65: totale compenso + spese generali + cpa + iva

TOTALE : € 3.404,65 - Totale compenso + spese generali + cpa + spese esenti + bollo, così come liquidato in sentenza Trib. Barcellona n. 1055/2021 r.g. 1710/2018.
La somma non tiene conto dell'IVA perché il legale all'atto della notifica della sentenza in forma esecutiva ha comunicato il regime forfettario agevolato

Il funzionario dir.vo amm.vo
Dott. Di Bella Rosaria



Comune di Milazzo
(Provincia di Messina)
1° SETTORE AFFARI GENERALI
4° Servizio
Gestione Contenzioso

Oggetto: Debiti Fuori Bilancio Esercizio 2021 – Articolo 194 lett.a) del D. lgs. 267/2000 –

5. Condominio Verde Villaggio c/ Comune di Milazzo – Sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. n. 1054/2021 del 20/10/2021 emessa su ricorso n. 1706/2018- Beneficiaria procuratrice antistataria avv. Giuseppa Gatto

Trattasi di sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. scaturente da ricorso per ingiunzione di pagamento canoni idrici.

La sentenza n. 1054/2021 resa nel giudizio r.g. n. 1706/2018, è stata notificata in forma esecutiva il 23/12/2021 e non è stata appellata.

Si riporta la somma liquidata in sentenza a titolo di spese di giudizio per € 3.404,65 per compensi oltre accessori di legge, quantificati come segue:

-€. 2.738,00: compenso liquidato in sentenza

-€. 410,70: spese generali al 15%

-€. 125,95: cpa al 4%

-€. 128,00: spese esenti

€ 2,00 imposta di bollo

-€. 3.404,65: totale compenso + spese generali + cpa + iva

TOTALE : € 3.404,65 - Totale compenso + spese generali + cpa + spese esenti + bollo, così come liquidato in sentenza Trib. Barcellona n. 1054/2021 r.g. 1706/2016.

La somma non tiene conto dell'IVA perché il legale all'atto della notifica della sentenza in forma esecutiva ha comunicato il regime forfettario agevolato

Il funzionario dir.vo amm.vo
Dott. Di Bella Rosaria



Comune di Milazzo
(Provincia di Messina)
1° SETTORE AFFARI GENERALI
4° Servizio
Gestione Contenzioso

Oggetto: Debiti Fuori Bilancio Esercizio 2021 – Articolo 194 lett.a) del D. lgs. 267/2000 –

**6. Mangano Rosalba c/ Comune di Milazzo- Sentenza del Tribunale di Barcellona
P.G. n. 760/2021 del 07/10/2021 su r.g.n.770/2015 –Beneficiario ricorrente**

Trattasi di sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. scaturente da ricorso a sanzione disciplinare.

La sentenza n. 760/2021 resa nel giudizio r.g. n. 770/2015, è stata notificata in forma esecutiva il 12/10/2021 e non è stata appellata.

Si riporta la somma liquidata in sentenza a titolo di spese di giudizio per € 911,56 per compensi oltre accessori di legge, quantificati come segue:

-€. 610,00: compenso liquidato in sentenza

-€. 91,50: spese generali al 15%

-€. 28,06: cpa al 4%

-€ 160,50: Iva al 22%

€ 21,50 : spese esenti

-€. 911,56: totale compenso + spese generali + cpa + iva+ spese esenti

TOTALE : €. 911,56 - Totale compenso + spese generali + cpa + spese esenti , così come liquidato in sentenza Trib. Barcellona n. 760/2021 r.g. 770/2015.

Il funzionario dir.vo amm.vo
Dott. Di Bella Rosaria



Comune di Milazzo

(Provincia di Messina)

1° SETTORE AFFARI GENERALI

4° Servizio

Gestione Contenzioso

Oggetto: Debiti Fuori Bilancio Esercizio 2021 – Articolo 194 lett.a) del D. lgs. 267/2000 –

7.Società Agricola di Mutuo soccorso “Piana di Milazzo” c/Comune di Milazzo – Ricorso al Tar Ct per l’illegittimità del silenzio su obbligo di conclusione del procedimento, definito con intervento sostitutivo del Commissario disposto con sentenza n. 1909/2020. Decreto collegiale n. 3007/2021 su r.g. n. 2078/2018 di liquidazione somme in favore del Commissario ad acta avv. Giuseppe Torre pagamento posto a carico dell’Ente

Trattasi di ordinanza del TAR Ct scaturente da ricorso per illegittimità del silenzio e dell’obbligo di conclusione del procedimento per assegnazione di n. 2 lotti cimiteriali per la costruzione di cappelle funerarie.

Il decreto collegiale n. 3007 /2021 reso nel giudizio r.g. ric.n. 2078/2018 di liquidazione del compenso del Commissario ad acta avv. Giuseppe Torre, è stato notificato dal TAR Ct in data 18/11/2021

Si riporta la somma liquidata nel decreto Collegiale n. 3007 del 07/10/2021 a titolo di compenso:

-€. 4.881,45 Imponibile (da applicare aliquota Irpef del 39% così come richiesto dal Commissario)

TOTALE : €. 4881,45

Il funzionario dir.vo amm.vo

Dott. Di Bella Rosaria



Comune di Milazzo

(Provincia di Messina)

1° SETTORE AFFARI GENERALI

4° Servizio

Gestione Contenzioso

Oggetto: Debiti Fuori Bilancio Esercizio 2021 – Articolo 194 lett.a) del D. lgs. 267/2000 –

8. Trinacria Ambiente e Tecnologie srl c/ Comune di Milazzo - Ordinanza del Tribunale di Barcellona P.G. n.102/2021 del 14/09/2021 emessa su ricorso n. 1424/2020- Pagamento spese di lite. Beneficiario ricorrente

Trattasi di sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. scaturente da ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per il pagamento di interessi ex art. D.Lgs n.231/2002 .
L'ordinanza n. 102/2021 resa nel giudizio r.g.. n. 1424/2020, è stata notificata in forma esecutiva il 22/09/2021 e non è stata appellata.

Si riporta la somma liquidata in sentenza a titolo di spese di giudizio per € 3130,00 di cui € 130 per spese non imponibili, oltre accessori di legge, quantificati come segue:

-€. 3.000,00: spese di causa liquidate in sentenza

-€. 450,00: spese generali al 15%

-€. 138,00: cpa al 4%

-€ 789,36: Iva al 22%

€ 130,00 : spese esenti

-€. 4.507,36: totale compenso + spese generali + cpa + iva+ spese esenti

TOTALE : €. 4.507,36 - Totale compenso + spese generali + cpa + spese esenti , così come liquidato nell'ordinanza n.102/2021 del 14/09/2021 del Trib. Barcellona n. r.g. 1424/2020.

Il funzionario dir.vo amm.vo

Dott. Di Bella Rosaria



Comune di Milazzo
(Provincia di Messina)
1° SETTORE AFFARI GENERALI
4° Servizio
Gestione Contenzioso

Oggetto: Debiti Fuori Bilancio Esercizio 2021 – Articolo 194 lett.a) del D. lgs. 267/2000 –

**9. Confraternita di mutuo soccorso “Ordine e Lavoro” c/ Comune di Milazzo –
Sentenza TAR CT sez. III n. 797 del 24/04/2020 emessa su ricorso n.225/2020 r.g -
Pagamento spese di lite. Beneficiario società ricorrente**

Trattasi di sentenza del Tribunale amministrativo di Catania. scaturente da ricorso ex art. 31 e 117 c.p.a avverso il silenzio formatosi sull'istanza della soc. ricorrente di conclusione del procedimento di assegnazione di un lotto cimiteriale per la costruzione di una cappella funeraria.

La sentenza TAR Ct n.797/2020 non è stata appellata.

Si riporta la somma liquidata in sentenza a titolo di spese di giudizio per € 1759,12 di cui € 300,00 per rimborso contributo unificato, oltre accessori di legge, quantificati come segue:

- €. 1.000,00: spese di causa liquidate in sentenza
- €. 150,00: spese generali al 15%
- €. 46,00: cpa al 4%
- € 263,12: Iva al 22%
- € 300,00 : rimborso contributo unificato

-€. 1.759,12: totale compenso + spese generali + cpa + iva+ rimborso contributo unificato

**TOTALE : €. 1.759,12 - Totale compenso + spese generali + cpa +rimborso
contributo unificato giusta sentenza Tar Ct n.797 del 24/04/2020**

Il funzionario dir.vo amm.vo
Dott. Di Bella Rosaria

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA DELL'ATTO
(Artt. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs 267/2000)

Si esprime parere favorevole

Milazzo, li 27/01/2022

Il funzionario dir.vo amm.vo
Dott. Rosaria Di Bella



IL DIRIGENTE
Dott. Andreina Mazzù



PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE
(Artt. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs 267/2000)

Si esprime parere favorevole

Milazzo, li 01/03/2022

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE
Dott. Antonio Infantino





CITTA' DI MILAZZO
(Città Metropolitana di Messina)

Collegio dei Revisori

Verbale n.11/2022 del 30/03/2022 inerente il parere sulla,

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE n.02 del 24/02/2022

(protocollo 3011 del 29/03/2022)

Avente ad oggetto: "Debiti fuori bilancio 2020-2021 ex art. 194 lett. A) D.lgs.n.267/2000 dell'importo di €.28.597,13 derivante da sentenze esecutive.

Il Collegio dei Revisori, nominato con delibera del Consiglio n. 103 del 19/07/2021, composto da:

- Dott. Vincenzo Calogero Catalano, PRESIDENTE,
- Dott. Scalia Ferdinando, COMPONENTE,
- Dott. Donato Domenico, COMPONENTE.

Riunitosi, in forma telematica per le proprie sedi, con i sistemi di video comunicazione, dopo aver assolto ogni documentazione di merito, RICEVUTA VIA PEC il 29/03/2022, per il riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera A), i cui effetti pignorati giudiziali impongono il riconoscimento, come specificato nel prospetto allegato e nelle note allegate che chiariscono ogni aspetto delucidativo e ricognitivo.

Preso atto del prospetto, che in sintesi determina:

Descrizione del debito art. 194 com.1 lett. a	Importi
Italiano Giuseppa	1.6667,83
Italiana Giuseppa	3.039,00
Condominio SI.CO.ED srl.	5.021,51
Condominio Baia del Sole	3.404,65
Condominio Verde Villaggio	3.404,65
Mangano Rosalba	911,56
Commissario ad ACTA dott. Giuseppe Torre	4.881,45
Trinacria Ambiente e Tecnologie	4.507,36
Confraternita di Mutuo soccorso	1.759,12
TOTALE	€ 28.597,13

Premesso che

- con deliberazione n. 60 del 09/04/2021, il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023 e con deliberazione della G.M. n.165 del 30/07/2021, ha approvato il documento unico di programmazione (DUP);
- con deliberazione n.100 del 12/07/2021 il Consiglio Comunale ha approvato il Rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2020;

Richiamato l'art. 194 del D.lgs n.267/2000, il quale dispone che l'organo Consiliare, con propria deliberazione relativa alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio, previsti nei punti A) - B) - C) - D) - E);

Considerato, che quanto proposto, costituisce atto legittimo, sia per il riconoscimento del debito fuori bilancio quale atto amministrativo da assolvere nel richiamato art. 194 lett. A), sia per l'aspetto della quantificazione del debito ,in forza di sentenze giudiziali esecutive.

Visti i pareri favorevoli di regolarità Tecnica e Finanziaria, resi ai sensi dell'art. 53 legge 142/90 recepita dalla L. R. 48/91;

Richiamato e considerato che con proprio parere la Corte dei Conti sezione Sicilia del 13 maggio 2015 n. 177 secondo cui il riconoscimento del debito fuori bilancio, in presenza di sentenze esecutive, è comunque dovuto da parte del Consiglio Comunale e non ammette alcuna interposizione, seppure in via d'urgenza, da parte di altri Organi in quanto il Consiglio comunale non ha alcun margine di discrezionalità per valutare l'an e il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria", assumendo la certezza , la liquidità e l'esigibilità del debito;

Visto le norme contenute nel Titolo VII del d.lgs. n. 267/2000 art. 175;

Visto l'art. 239 del Tuel 267/2000, comma 6 lett. B, nonché del mantenimento degli equilibri di bilancio e del saldo di finanza pubblica;

Visto l'art. 3 della L.R. 7/2019, le motivazioni di fatto e di diritto;

Visto le norme contenute nel Titolo VII del D. Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 175 e 187 e 194

RILEVATO

- Che trattasi, come in oggetto descritto, di riconoscimento di numero nove debiti fuori bilancio da deliberare al vaglio del Consiglio Comunale, aventi lo stesso tenore letterale nonché giuridico per il riconoscimento, la cui esigibilità e disponibilità finanziaria è stata imputata al Cap.520 nel bilancio 2021, nel quale sono state impegnate la somma di €28.597,13;
- Che si rende necessario il riconoscimento del debito quale atto giuridico da perfezionare e renderlo al Consiglio Comunale;
- Che si mantengono gli equilibri di bilancio, per competenza e di cassa.

Tutto ciò premesso e determinato nel presente parere,

Il Collegio dei Revisori

Esprime **parere favorevole** alla proposta di deliberazione in oggetto, costituente atto amministrativo da assolvere per riconoscimento dei debiti fuori bilancio da sottoporre al Consiglio Comunale, con invito di inviare gli atti alla Procura della Corte dei Conti, così come dispone la normativa di merito.

Oggi: 30/03/2022

Il Collegio dei Revisori

(Firmato digitalmente)

Presidente, Dott. Vincenzo Calogero Catalano

Firmato digitalmente da

Vincenzo Calogero Catalano

CN = Vincenzo Calogero Catalano
C = IT

Componente Dott. Ferdinando Scalia

Firmato digitalmente da: SCALIA FERDINANDO
Data: 31/03/2022 21:21:09

Componente Dott. Domenico Donato

Firmato digitalmente da: DONATO DOMENICO
Luogo: Santa Teresa di Riva
Data: 30/03/2022 16:18:21



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott. Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi del D.L. n. 34/2020, la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 1597/2015 R.G.L.

promossa da

GIUSEPPA ITALIANO (c.f. TLNGPP59A62F206Y), elettivamente domiciliato in SAN FILIPPO DEL MELA (ME), VIA G. LA SCALA n. 40 presso lo studio dell'Avv. GIUSEPPA GATTO che lo rappresenta e difende per procura in atti,

ricorrente,

contro

COMUNE DI MILAZZO (c.f. 00226540839), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato in MILAZZO, VIA LIBERTA' N. 76 presso lo studio dell'Avv. GIANPIERO PICCIOLO che lo rappresenta e difende per procura in atti,

resistente,

Conclusioni delle parti: all'udienza odierna le parti concludevano come in atti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 3 agosto 2015 Giuseppa Italiano rappresentava che il Comune di Milazzo, presso cui svolgeva attività lavorativa come Funzionario di Vigilanza – Vice Comandante 2° sttore presso il Comando dei Vigili Urbani, gli aveva irrogato con delibera n. 3 dell'11 giugno 2015 la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dallo stipendio per giorni tre.

Precisava che l'originaria contestazione disciplinare riguardava l'asserita assenza ingiustificata dal servizio nei giorni dell'1, 3, 11,, 17, e 24 gennaio 2015.

A seguito dell'audizione orale, il Comune resistente aveva archiviato la contestazione con riferimento a tutte le giornate, salvo quella dell'1 gennaio 2015.

Per tale giornata gli era stata contestata l'assenza ingiustificata dal servizio in quanto in una legittima articolazione per turno, così come ricavabile dalla deliberazione giunta n. 1469

del 04.09.1985, la festività infrasettimanale non è fruibile bensì risulterebbe ordinariamente lavorativa, con le maggiorazioni per turno festivo.

Deduceva in primo luogo la nullità del provvedimento disciplinare per violazione delle norme del procedimento disciplinare, per eccesso di potere, per irregolarità formale della contestazione, per incompetenza dell'ufficio per i procedimenti disciplinari e per l'irregolare composizione d quest'ultimo organo.

Aggiungeva, poi, l'infondatezza dei fatti posti alla base della sanzione disciplinare in quanto la ricorrente nella giornata dell'1 gennaio 2015 era assente per espressa disposizione di servizio.

Chiedeva, pertanto, l'annullamento della sanzione disciplinare, oltre al risarcimento patrimoniale (pari alle somme trattenute dalla retribuzione) e non patrimoniale subito.

Il Comune di Milazzo, costituendosi, chiedeva il rigetto del ricorso.

Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

Alla luce del principio della ragione più liquida, appare opportuno esaminare in via preliminare l'eccezione di prescrizione.

La Corte di Cassazione ha, infatti, chiarito che "in applicazione del principio processuale della ragione più liquida, desumibile dagli art. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c." (Cass. 9 gennaio 2019, n. 363, Cass. 11 maggio 2018, n. 11458).

Nel merito, si osserva che la contestazione disciplinare riguarda l'assenza ingiustificata della ricorrente dal servizio nella giornata dell'1 gennaio 2015 *in quanto "l'assenza di giorno 1 gennaio, ancorché la medesima non lo abbia meglio chiarito, avendo riguardo alle disposizioni di servizio di cui è in possesso il Collegio è stato ascritto a "Riposo Festivo" che in una legittima articolazione per turno, così come ricavabile dalla deliberazione giuntale n. 1469 del 04.09.1985, non è fruibile bensì risulterebbe ordinariamente lavorativo, con le maggiorazioni per turno festivo così come disposto dalla norma contrattuale precitata, ragion per cui l'assenza contestata, limitatamente al giorno 1 gennaio è priva di valida e legittima giustificazione"*.

Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, "in materia di pubblico impiego, ai dipendenti del comparto delle regioni e delle autonomie locali che svolgono la prestazione lavorativa con il sistema dei turni, funzionale all'esigenza di continuità del



servizio, si applica, ove la prestazione cada in giornata festiva infrasettimanale, come in quella domenicale, l'art. 22, comma 5, del contratto collettivo 14 settembre 2000 del comparto autonomie locali, che compensa il disagio con la maggiorazione del 30 per cento della retribuzione, mentre il disposto dell'art. 24, che ha ad oggetto l'attività prestata dai lavoratori dipendenti in giorni festivi infrasettimanali, oltre l'orario contrattuale di lavoro, trova applicazione soltanto quando i predetti lavoratori siano chiamati a svolgere la loro attività, in via eccezionale od occasionale, nelle giornate di riposo settimanale che competono loro in base ai turni, ovvero in giornate festive infrasettimanali al di là dell'orario di lavoro" (Cass. 2 aprile 2014, n. 7726).

Il principio di diritto sotteso a tale pronuncia è applicabile per via analogica alla fattispecie concreta, in quanto fondato sulla medesima *ratio decidendi*.

Affermare, infatti, che al personale della polizia municipale turnista che gode dell'indennità di turno, non spetta anche il diritto al compenso aggiuntivo ex articolo 24 del CCNL enti locali nel caso in cui la prestazione ordinaria in base al turno ricada in giorni festivi infrasettimanali, se non, appunto, quando tali lavoratori siano chiamati a svolgere la loro attività, in via eccezionale od occasionale, nelle giornate di riposo settimanale che competono loro in base ai turni, ovvero in giornate festive infrasettimanali al di là dell'orario di lavoro, equivale a dire che l'attività lavorativa svolta nella giornata festiva (infrasettimanale o domenicale) che ricade nella articolazione del turno ordinario di lavoro, costituisce prestazione lavorativa ordinaria, che così come non legittima il compenso aggiuntivo (lì dove svolta), non legittima neppure l'astensione dal lavoro.

L'art. 22 del contratto collettivo nazionale di lavoro Regioni e Autonomie Locali, sottoscritto il 14.09.2000, rubricato "Turnazioni", prevede quanto segue: "1) Gli enti in relazione alle proprie esigenze organizzative od i servizio funzionali, possono istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in un'effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere (...); 5) Al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro i cui valori sono stabiliti come segue: turno diurno antimeridiano e pomeridiano (tra le 6.00 e le 22.00) maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all'art. 52 comma 2 lett. C); turno notturno o festivo, maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all'art. 52 comma 2 lett. C); turno festivo notturno, maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all'art. 52 comma 2 lett. C) (...)".

La Corte di Cassazione è chiara nell'affermare che il tenore testuale dell'art. 22, comma 5, renda palese la volontà delle parti collettive di attribuire al dipendente che presti attività in giorno festivo ricadente nel turno un'indennità con funzione interamente compensativa del



disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro, mentre i primi tre commi dell'art. 24 prendono in considerazione situazioni accomunate dal fatto che l'attività lavorativa viene prestata in giorni non lavorativi, ossia l'ipotesi di eccedenza, in forza del lavoro prestato in giorno non lavorativo, rispetto al normale orario di lavoro (ex multis Cassazione civile, sez. VI, 02/04/2014, n. 7726).

In altri termini, nel caso di attività prestata in giorno festivo ricadente nel turno, il disagio patito dal lavoratore turnista è compensato integralmente dall'indennità di cui all'articolo 22 del CCNL.

Pertanto, in relazione al lavoro prestato in giorni festivi, il lavoratore turnista ha diritto alla maggiorazione di cui all'art. 24, comma 1 c.c.n.l., solo quando ciò avvenga in coincidenza con il giorno destinato al riposo settimanale (in tal caso, la maggiorazione spetta in aggiunta al riposo compensativo); ha diritto alla corresponsione del compenso di cui all'art. 24, comma 2 (in alternativa al riposo compensativo), invece, quando la prestazione sia resa in giorno festivo oltre il normale orario di lavoro; ha diritto al solo compenso di cui all'art. 22, comma 5, per la prestazione resa in giorno festivo in regime di turnazione ed entro il normale orario di lavoro.

In definitiva sintesi, quando la prestazione lavorativa resa in giorno festivo rientra nell'ambito della turnazione, la stessa concorre alla formazione dell'ordinario orario di lavoro, per il quale è prevista la sola indennità di cui all'articolo 22, che vale a compensare il disagio derivante da tale particolare articolazione dell'orario di lavoro.

Ciò nondimeno, va evidenziato che l'ordine di servizio relativo all'1 gennaio 2015 prevede l'assenza dal servizio dalla Italiano per "Riposo festivo".

Al contempo, dalle dichiarazioni rese dai testi nel corso del giudizio, è emerso che gli ordini di servizio venivano comunicati il giorno prima per il giorno dopo (cfr. dichiarazioni del teste Vincenzo Princiotta Cariddi), sicché deve ritenersi che la ricorrente si è assentato dal lavoro facendo affidamento sull'organizzazione del turno predisposta dal Comandante che non prevedeva la sua presenza nella giornata dell'1 gennaio 2015.

Contrariamente a quanto sostenuto dal Comune resistente, va evidenziata l'utilizzabilità della documentazione prodotta da parte ricorrente, non potendosi attribuire rilievo al generico disconoscimento operato dal Comune.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, "l'onere di disconoscere la conformità della copia fotografica prodotta in giudizio all'originale va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto. Non è quindi sufficiente, ai fini del disconoscimento, la semplice contestazione dell'efficacia probatoria del documento in rapporto al suo contenuto" (Cass. 30 ottobre 2018, n. 27633, Cass. 13 dicembre 2017, n. 29993).



Alla luce di quanto fin qui esposto, deve essere annullata la sanzione disciplinare inflitta con la delibera n. 3 dell'11 giugno 2015 con conseguente condanna del Comune di Milazzo alla restituzione delle somme oggetto di sanzione trattenute sulla retribuzione.

Il ricorrente chiede, infine, il risarcimento del danno non patrimoniale subito in conseguenza dell'illegittima sanzione disciplinare irrogata.

Tale domanda non può trovare accoglimento, essendo rimasta del tutto sfornita di prova.

Ed invero non vi è alcun riscontro in ordine alla riconducibilità delle lamentate patologie riportate nei certificati prodotti dalla ricorrente alla vicenda disciplinare che ha coinvolto quest'ultima, sicché un'eventuale c.t.u. avrebbe assunto un inammissibile carattere esplorativo.

Tenuto conto del parziale accoglimento della domanda, le spese, liquidate come da dispositivo, devono essere compensate in ragione di metà con condanna del Comune di Milazzo al pagamento della restante metà in favore del ricorrente.

p.q.m.

il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Lavoro, così provvede:

accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto annulla la sanzione disciplinare irrogata dal Comune di Milazzo nei confronti della ricorrente con delibera n. 3 dell'11 giugno 2015;

condanna il Comune di Milazzo a restituire le somme trattenute in applicazione di tale sanzione;

rigetta le altre domande proposte dalla ricorrente;

compensa in ragione della metà le spese del giudizio, condannando il Comune di Milazzo al pagamento in favore della ricorrente della restante metà, liquidata in € 1.394,50 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.

Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 5 novembre 2020.

Il Giudice

dott. Giuseppe D'Agostino



TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
CANCELLERIA LAVORO E PREVIDENZA

Sentenza. N. 463/2020

R.G. N. 1597/2015

Il presente titolo è copia conforme all'originale estratta dal fascicolo informatico di causa .

Si spedisce per la prima volta in **FORMA ESECUTIVA** a favore di Italiano Giuseppa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE

COMANDIAMO

A tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Barcellona P.G. 07.12.2021

Il Funzionario giudiziario

Dr.ssa Lucia De Francesco

(firmato digitalmente)



DE FRANCESCO LUCIA
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
07.12.2021 13:45:11 UTC



TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

CANCELLERIA LAVORO E PREVIDENZA

Il funzionario giudiziario – dott.ssa Lucia De Francesco –

Visti i registri dell'Ufficio in intestazione,

ATTESTA

- Che il procedimento N. 1597/2015 è stato definito con sentenza N. 463/2020 emessa e pubblicata in data in data 05.11.2020 e notificata in data 19.11.2020 ;
- Che la predetta sentenza e' passata in cosa giudicata non essendo stata proposta impugnazione nei termini di legge.

Si rilascia il presente, a richiesta dell'Avv. Giuseppa Gatto quale difensore di Italiano Giuseppa, per gli usi consentiti dalla legge.

Riscossi diritti per € 3.92 mediante pagamento telematico.

Barcellona P.G., 10.12.2021

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dr.ssa Lucia De Francesco





in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott. Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 221, comma 4 D.L. n. 34/2020, la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 2271/2016 R.G.L.

promossa da

Giuseppa Italiano (c.f. TLNGPP59A62F206Y), elettivamente domiciliato in San Filippo del Mela (Me), via G. La Scala n. 40 presso lo studio dell'Avv. Giuseppa Gatto che la rappresenta e difende per procura in atti,

ricorrente,

contro

Comune di Milazzo (c.f. 0022650839), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Messina, Via Loggia Dei Mercanti n. 19 presso lo studio dell'Avv. Marcello Scurria che lo rappresenta e difende per procura in atti,

resistente,

Conclusioni delle parti: all'udienza odierna le parti concludevano come in atti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 23 dicembre 2016 Giuseppa Italiano agiva in giudizio davanti al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto e, dopo aver premesso di essere funzionario di Vigilanza cat. D3, Vice Comandante 3° Settore in servizio presso il Comando VV.UU. di Milazzo, chiedeva l'annullamento della sanzione disciplinare irrogata con deliberazione dell'UPD del 4 ottobre 2016 della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione di mesi due per la seguente infrazione disciplinare: "la dipendente usufruiva dei permessi di studio utilizzando parte di ore di permesso per scopi diversi e non per motivi di studio".

Deduceva: 1) la nullità del provvedimento disciplinare per violazione delle norme sul procedimento disciplinare (in particolare violazione dell'art. 56 reg. disciplinare in quanto la contestazione disciplinare era stata comunicata oltre il termine previsto dalla norma;

violazione dell'art. 62 reg. disciplinare; omessa valutazione della gravità del fatto e violazione dell'art. 54 reg. disciplinare del Comune di Milazzo; mancata comunicazione dei componenti dell'UPD, irregolare composizione dell'UPD, incompetenza dell'organo procedente, omessa gradualità della sanzione); 2) la decadenza dall'azione disciplinare; 3) difformità tra il capo di incolpazione contenuto nella contestazione e quello posto a base della sanzione disciplinare; 4) la sproporzione tra la sanzione applicata e la gravità del fatto. Chiedeva, pertanto, l'annullamento della sanzione disciplinare impugnata, oltre al risarcimento dei danni subiti.

Il Comune di Milazzo, costituendosi, chiedeva il rigetto della domanda.

Con ordinanza del 3 marzo 2017 veniva accolta la domanda cautelare con conseguente sospensione della sanzione disciplinare impugnata fino all'esito del giudizio di merito.

All'udienza odierna la causa veniva assunta in decisione.

Il ricorso deve essere accolto sulla base della motivazione già espressa in sede cautelare, che di seguito si riporta, non essendo intervenuti elementi nuovi idonei a determinare un mutamento di orientamento.

“premesso che con ricorso depositato il 23 dicembre 2016 Giuseppa Italiano, funzionario di vigilanza ctg. D3, vice comandante del III settore in servizio presso il Comando dei Vigili Urbani del Comune di Milazzo, ha chiesto l'accertamento della nullità/illegittimità della sanzione disciplinare irrogata il 24 ottobre 2016 e del relativo procedimento, la revoca o disapplicazione del provvedimento, la condanna del datore di lavoro al risarcimento dei danni e, in via cautelare, l'immediata sospensione dell'esecuzione del provvedimento, iniziata il 20 febbraio 2017;

preso atto della contumacia dell'ente ritualmente convenuto;

rilevato che alla sommaria delibazione confacente a questa fase processuale, e salvo il più approfondito esame da farsi in quella di merito, la pretesa sembra fondata;

che dalla documentazione prodotta si ricava, in fatto, che:

- con nota prot. n. 18/UPD del 26 luglio 2016 l'Ufficio per i procedimenti disciplinari del Comune di Milazzo, su segnalazione del Dirigente della Polizia Locale, comunicava a Giuseppa Italiano l'avvio di un procedimento ai suoi danni per: 1) avere utilizzato parte delle ore di “permessi studio” per recarsi dal parrucchiere tra le 15.45 e le 17 del 5 luglio 2016; 2) non avere utilizzato interamente per la frequentazione di corsi telematici le ore di permesso durante il turno pomeridiano dalle 15 alle 21 nei giorni dal 1 al 7 luglio; 3) non avere presentato attestazioni rilasciate dalla Università Telematica Pegaso a dimostrazione dell'effettiva frequenza delle lezioni nelle ore di permesso richieste coincidenti con gli orari di lavoro che avrebbe dovuto svolgere;

- accolta dal Sindaco l'istanza di ricsuazione del Dirigente della P.L. quale componente dell'U.P.D., quest'ultimo ufficio con nota n. 35 del 24 ottobre 2016 accoglieva in parte le difese della dipendente,

che la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per due mesi sembra comunque misura grandemente sproporzionata rispetto ai comportamenti contestati, alla luce dell'elemento soggettivo e di tutte le altre circostanze concrete evidenziate dallo stesso U.P.D.;

che risulta superfluo allo stato l'esame delle ulteriori questioni;

che sussiste altresì il periculum in mora, posto che l'esecuzione della sanzione nelle more della definizione del giudizio rischia di ledere in modo irreparabile il diritto dell'istante alla propria immagine e reputazione professionale, tenuto conto del discredito connesso alla diffusione che ha già avuto la notizia sia nell'ambiente di lavoro – in cui la dipendente riveste un ruolo apicale – sia nel ristretto contesto sociale di riferimento, così come documentato dall'istante;

che la domanda cautelare va quindi accolta, rimandandosi la regolamentazione delle spese alla definizione del merito, per la cui trattazione va fissata apposita udienza;

p. q. m.

dispone l'immediata sospensione dell'esecuzione della sanzione disciplinare impugnata fino all'esito del giudizio di merito, cui rimanda la regolamentazione delle spese della presente fase cautelare; fissa per la comparizione personale delle parti l'udienza del 26 settembre 2017, ore 9".

Alla luce di quanto osservato nell'ordinanza cautelare va quindi annullata la sanzione disciplinare impugnata.

Né al riguardo possono assumere rilievo i documenti prodotti dal Comune di Milazzo, dovendo dichiararsi l'inammissibilità della documentazione prodotta da quest'ultimo alla luce della sua costituzione in giudizio oltre il termine previsto dall'art. 416 c.p.c.

Va, invece, rigettata la domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente, non avendo quest'ultimi neanche fornito alcuna allegazione circa il danno asseritamente subito.

Né può procedersi ad una liquidazione in via equitativa del danno, in quanto – secondo quanto chiarito dalla Corte di Cassazione - "l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 cod. proc. civ., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa; esso, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare, e dall'altro non ricomprende l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno" (Cass. 30 luglio 2020, n. 16344, Cass. 22 febbraio 2018, n. 4310)

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

p.q.m.

il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede:

annulla la sanzione disciplinare impugnata;

rigetta la domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente;

condanna il Comune di Milazzo al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio, liquidate in € 49,00 per spese ed in € 2.500,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.

Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 18/05/2021.

Il Giudice

dott. Giuseppe D'Agostino

€ 2500 compensi
375 sp. gen
115 cpa

2990
675,80 IVA

49

3696,80
Tot

il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede:
annulla la sanzione disciplinare impugnata;
rigetta la domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente;
condanna il Comune di Milazzo al pagamento in favore della ricorrente delle spese del
giudizio, liquidate in € 49,00 per spese ed in € 2.500,00 per compensi, oltre spese generali,
iva e cpa come per legge.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 18/05/2021.

Il Giudice

dott. Giuseppe D'Agostino

€ 2500 oneri
375 sp. gen
115 cpa

2990
675,80 IVA
49 Spese es

3696,80



TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

CANCELLERIA LAVORO E PREVIDENZA

Il Funzionario giudiziario – dott.ssa Lucia De Francesco –

Visti i registri dell'Ufficio in intestazione,

letta l'istanza dell'Avv. Giuseppa Gatto, procuratore di ITALIANO GIUSEPPA nella causa n.2271/2016 c/ COMUNE DI MILAZZO

ATTESTA

- Che il su indicato procedimento è stato definito con sentenza n. 482/2021, depositata e pubblicata in data 18/05/2021;
- Che la predetta sentenza, notificata in data 19/05/2021 ai sensi dell'art. 124 disp. Att. C.p.c. e' passata in cosa giudicata non essendo stato proposto nei termini di legge né appello né istanza di revocazione per i motivi di cui ai n. 4 e 5 art. 395 cp.c.

Si rilascia il presente per gli usi consentiti dalla legge.

Barcellona P.G., 29.06.2021

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dr.ssa Lucia De Francesco



Sentenza n. 1055/2021 pubbl. il 20/10/2021
RG n. 1710/2018
Repert. n. 1246/2021 del 21/10/2021



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO**

Il Giudice Istruttore dott.ssa Elisa Di Giovanni, in data **20.10.2021** nella trattazione del giudizio iscritto al n. **1710/2018** R.G.A.C. secondo le modalità di cui all'art. 221 co. IV DL 34/2020 e ss. mm. e ii., dato atto che l'avv. G. Gatto per il Condominio attore ha depositato ritualmente le note telematiche per la trattazione scritta dell'udienza virtuale, visto l'art. 281 *sexies* c.p.c. pronuncia la seguente

SENTENZA

tra

Condominio SL.CO.ED S.R.L. sito in Milazzo via XX Luglio n. 93, (C.F.92002370838) elettivamente domiciliato in indirizzo telematico, rappresentato e difeso, dall'avv. Giuseppa Gatto per procura in atti;

Attore

contro

Comune di Milazzo (c.f. 00226540839) elettivamente domiciliato in indirizzo telematico, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Bonavita, per procura in atti.

Convenuto

avente ad oggetto: azione di accertamento negativo

In fatto ed in diritto

(artt.132 n.4 cpc e 118 disp.att.cpc, come modificati dalla L.69/09)

Il Condominio in intestazione, con ricorso depositato il **24.10.2018** - notificato il **14.12.2018** - ha interposto opposizione avverso l'atto -

Sentenza n. 1055/2021 pubbl. il 20/10/2021
RG n. 1710/2018
Repart. n. 1246/2021 del 21/10/2021

dedotto come ingiunzione di pagamento emessa dal Comune di Milazzo – di cui al protocollo n. **n.28584** notificata il **24.09.2018** per l'importo di € **32.135,45** relativa al debito per canone dell'acqua per le annualità inerenti i periodi: 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014.

Tra i motivi a fondamento della opposizione, l'ente di gestione ha dedotto: **a)** la nullità dell'ingiunzione, perché emessa in violazione della disciplina prevista dal R.D. 14/4/1910 n. 639, stante: **i)** la mancanza di notifica della preliminare messa in mora *“che invece viene notificata contestualmente alla ingiunzione”*; **ii)** la mancanza della *“necessaria esecutorietà dell'ingiunzione presso il Tribunale nella cui giurisdizione risiede l'ufficio”*; **iii)** l'omessa notifica al contribuente dell'ingiunzione *“vidimata e resa esecutoria dal Tribunale nelle forme della citazione”*; **b)** l'erronea quantificazione della somma oggetto di “ingiunzione” (così intese le deduzioni con cui si assume *“la somma ingiunta non è dovuta in quanto non calcolata in forza dell'effettivo consumo dell'acqua del contatore condominiale ed in forza del contratto condominiale ma considerando altre variabili che nella determinazione della tariffa sono inapplicabili o comunque applicabili in misura marginale rispetto all'effettivo consumo”*); **c)** la prescrizione del credito ex art. 2948 c.c.; **d)** l'inesigibilità del credito (così intese le deduzioni con cui si assume *“non sono individuabili dall'atto notificato i parametri ed i criteri di imputazione essendo l'atto nullo anche sotto questo profilo”*).

Ha concluso, dunque, per la declaratoria di nullità e/o annullamento e/o l'inefficacia dell'ingiunzione opposta e di tutti gli atti conseguenziali nonchè provvedimenti impugnati illegittimi.

Il procedimento si è svolto nel contraddittorio instauratosi nei riguardi del comune di Milazzo, il quale ha invocato la irrivalenza e infondatezza della opposizione, all'uopo rilevando la insussistenza di atto

Sentenza n. 1055/2021 pubbl. il 20/10/2021
RG n. 1710/2018
Repert. n. 1246/2021 del 21/10/2021

di ingiunzione – per essere, la nota impugnata, unitamente a quelle oggetto di richiamo nella stessa, atto di costituzione in mora non già formali “ingiunzioni di pagamento” previste dal R.D. 14/4/1910 n. 639 art. 2, nonché – in ogni caso, *“ove si volesse qualificare “ ingiunzioni” le richiamate note di costituzione in mora”* – la tardività dell’opposizione in quanto proposta oltre il termine di trenta giorni.

Disposto il mutamento del rito e concessi i termini *ex art.* 183 co. VI c.p.c., si è proceduto all’istruzione della causa con le sole produzioni documentali e, ritenuta la controversia matura per la decisione, la stessa viene decisa ai sensi dell’art. 281 *sexies* c.p.c., secondo le modalità e gli adattamenti di cui all’art. 221 co. IV dl 34/2020.

oo oo oo oo

Introduttivamente giova osservare che ad onta della qualificazione dell’atto impugnato prospettata dal condominio SI.CO.ED S.R.L. – tanto nel ricorso introduttivo, quanto nella prima memoria istruttoria - in termini di ingiunzione di pagamento per la riscossione di entrate patrimoniali dell’ente locale (*i.e.* canoni idrici), dalla documentazione acquisita si evince – in linea con quanto dedotto sul punto dalla difesa dell’ente convenuto – la riconducibilità della nota protocollo n. **28584** del 18/05/2018, notificata il 24.09.2018 alla categoria delle diffide o atti di messa in mora, rilevanti, tutt’al più, al fine della interruzione del termine di prescrizione (cfr. doc. n. 1 fascicolo ricorrente).

Del pari, anche l’atto oggetto di richiamo nel corpo della predetta nota – vale a dire, la nota prot. 4693/044086 del 1/12/2016 (che, invero, fa corpo con la nota notificata il **24.9.2018**) – costituisce una semplice costituzione in mora non già una ingiunzione *ex art.* 32 D. lgs 150/2011 (già *ex artt.* 2-3 R.D. 14.4.1910 n. 639).

Sentenza n. 1055/2021 pubbl. il 20/10/2021
RG n. 1710/2018
Repert. n. 1246/2021 del 21/10/2021

Dalla disamina della citata nota, infatti, si evince che dopo la formalizzazione dell'invito a pagare la somma di euro **32.135,45** nel termine assegnato (quindici giorni), il comune di Milazzo ha minacciato l'avvio delle procedure "*per il recupero coattivo della somma dovuta*" con ciò riferendosi proprio al successivo ed eventuale avvio della procedura per la riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dell'ente.

Va, del resto, osservato che quando il comune di Milazzo odierno convenuto ha inteso procedere al recupero coattivo del credito secondo la procedura ex art. 2 R.D. 639/1910, ciò ha fatto attraverso un atto avente struttura diversa, nel quale è dato scorgere l'espresso avvertimento della intimazione di pagamento entro il maggior termine di 30 giorni con indicazione precipua inerente la natura dell'atto e la figura del responsabile del procedimento (cfr. nota n. 2084 del 7.5.2013 notificata il 9.5.2013 *sub* doc. n. 3 fascicolo comune di Milazzo).

Non a caso, per tali ragioni è stata valutata come inammissibile la richiesta di sospensione (cfr. decreto 05.11.2018 e ordinanza del 17.9.2019).

Sicché l'opposizione – ribadito, in generale, che ove concretamente interposta avverso un atto qualificabile come ingiunzione di pagamento perché dotato dei requisiti ex RD 639/1910, è soggetta al rispetto del termine a pena di decadenza pari a giorni trenta e che per la stessa è necessaria l'osservanza delle forme ex art. 32 d. lgs 150/2011 (con la conseguenza che, pur invocando la regola della sanatoria dell'atto per raggiungimento dello scopo, nei casi in cui l'opposizione è proposta nelle forme del ricorso ex art. 702 *bis* c.p.c. è alla data della notifica che occorre guardare per vagliare il rispetto del detto termine a pena di inammissibilità della opposizione medesima) - in quanto proposta avverso un atto di natura stragiudiziale con cui il creditore della prestazione si limita a diffidare il



Sentenza n. 1055/2021 pubbl. il 20/10/2021

RG n. 1710/2018

Repert. n. 1246/2021 del 21/10/2021

proprio debitore a pagare entro un certo termine, difettando dell'oggetto suo proprio - ovvero l'ingiunzione *ex art. 3 R.D. 14.4.1910 n. 639* - è da qualificare - in termini di azione di accertamento negativo della pretesa creditoria vantata dall'amministrazione nell'atto di messa in mora.

A tal riguardo, merita osservare che nelle azioni di accertamento negativo, scaturenti da una richiesta stragiudiziale del creditore o da altri atti di esercizio del diritto (come una diffida o messa in mora) l'onere della prova circa i fatti costitutivi del diritto deve essere addossato, in virtù di una interpretazione sostanzialistica e costituzionalmente orientata dell'art. 2697 c.c., non già al soggetto che assume la veste formale di attore, quanto, piuttosto, alla parte controinteressata rispetto all'azione di accertamento negativo (cfr. arg. *ex Tribunale Catania, sez. III, 24/02/2019, n. 891*).

Tale canone processuale, del resto, si coordina e non contraddice il principio generale di cui agli artt. 99 e 112 c.p.c., dovendosi lo stesso correlare al tema di indagine introdotto e veicolato dalle allegazioni di chi agisce postulando l'inesistenza dell'altrui diritto.

Nel caso di specie, ciò accade attraverso il coordinamento dell'onere probatorio spettante al comune convenuto in relazione ai motivi di opposizione posti a base della azione di accertamento negativo esperita avverso un atto - segnatamente la nota prot. 4693/044086 del 1/12/2016 oggetto di richiamo nella nota prot. n. 28584 datata 18.5.2018 ma notificata il **24/09/2018** - avente valore di diffida e messa in mora stragiudiziale.

Ciò posto, dalla superiore qualificazione dell'atto e della conseguente azione discende, anzitutto, la inconfigurabilità della nullità dedotta quale primo motivo di opposizione (*i.e.* per vizio essenziale di forma).

Quanto, invero, ai profili sostanziali inerenti la pretesa - riconducibile ad un rapporto di somministrazione d'acqua - sottesa alla

Sentenza n. 1055/2021 pubbl. il 20/10/2021
RG n. 1710/2018
Repert. n. 1246/2021 del 21/10/2021

azione di accertamento della inesistenza del credito del comune – deve premettersi che, nella fattispecie, portata assorbente riveste l'eccezione preliminare di prescrizione proposta con il terzo motivo di opposizione.

Dagli atti di causa, infatti, non emerge evidenza di attività di riscossione successiva all'atto di messa in mora (e ingiunzione) del 7.5.2013 prot. n. 2084, notificata in data **9.5.2013** – riguardante i canoni idrici per l'anno 2007, 2008, 2009 - né di validi, idonei e tempestivi (ovvero adottati entro il quinquennio ex art. 2948 n. 4) c.c.) atti interruttivi adottati e notificati in epoca precedente alla notifica del predetto atto di costituzione in mora in data **24.09.2018** (cfr. docc. n. 1, n. 2, n. 3, n. 4 e n. 5 fascicolo comune convenuto).

Con riferimento ai canoni che vanno dal 2010 al 2012, invero, non vi è prova in atti di concreta ed effettiva notificazione di diffida o altro atto di messa in mora antecedente a quello notificato il **24.09.2018** (cfr. doc. n. 1 fascicolo condominio attore-ricorrente).

Né, peraltro, può reputarsi valido atto interruttivo – non emergendone la correlazione con atto di messa in mora anteriore a quello di cui è documentata la notifica al condominio debitore (ovvero quello notificato il 24.9.2018) – il plico recante la data del 7.10.2015 ed avente come destinatario il Condominio in persona del suo amministratore consegnato a Sgrò Cristina il 14.10.2015 (cfr. doc. *sub* n. 3 fascicolo comune-convenuto).

Del pari, priva di rilevanza è la determina dirigenziale n. 1/E del 2.7.2013 – di accoglimento di istanza di rateazione – in quanto, al di là della carenza di riscontrabilità di legame con la pretesa oggetto del presente procedimento – recando, la stessa, il mero riferimento ad una istanza avanzata per i tramite dell'amministratore (prot. n. 23040 del 30.05.2013) senza la riproduzione in allegato della medesima, in guisa da non

Sentenza n. 1055/2021 pubbl. il 20/10/2021

RG n. 1710/2018

Report. n. 1246/2021 del 21/10/2021

consentire al Tribunale la valutazione dell'eventuale sussistenza dei requisiti *ex art.* 2944 c.c. in capo alla istanza di rateazione – la stessa è, comunque, datata **2.7.2013** e notificata – o meglio consegnata a persona incaricata – in data **8.7.2013** (cfr. doc. n. 6 fascicolo comune resistente-convenuto).

Sicché, in difetto di prova, incombente sul comune resistente, di compimento di atti interruttivi idonei, l'eccezione di prescrizione si rivela fondata, limitatamente ai canoni per i periodi dal 2007 al 2012.

Restano, a questo punto, da esaminare le censure inerenti il *quantum* (di cui ai motivi di opposizione *sub* II e *sub* IV del ricorso introduttivo) limitatamente alla pretesa per la quale non è fondata l'eccezione di prescrizione (*i. e.* per i canoni 2013 e 2014 indicati nel prospetto come portati dalla fatture per importo rispettivamente pari ad euro 3.897,00 ed euro 3.776,00).

Lamenta, al riguardo, il condominio: a) che la somma ingiunta non è dovuta in quanto non calcolata in forza dell'effettivo consumo dell'acqua del contatore condominiale (motivo *sub* n. II); b) che non sono dovuti gli interessi richiesti in quanto non sono indicati i criteri di calcolo né la quota a titolo di depurazione in mancanza di impianto depurativo (motivo *sub* n. III).

Nella specie, sebbene infondata la doglianza relativa al non corretto calcolo degli interessi, evincendosi, dal prospetto riportato nella nota prot. n. 4693 1.12.2016 (notificata in data 24.09.2018 e oggetto di *relatio* nella nota n. 55428, a cui si riferisce la medesima data di notifica) oggetto di contestazione, che nelle colonne relative a sanzioni ed interessi non vi è nulla riportato, così essendo richiesto e diffidato il pagamento della sola fattura (euro 945,00), tuttavia, a fronte della doglianza inerente la carenza di prova del credito *sub specie* di conteggi a rilevazione dei consumi e

Sentenza n. 1055/2021 pubbl. il 20/10/2021
RG n. 1710/2018
Repert. n. 1246/2021 del 21/10/2021

conteggi per la quota depurazione, non si riscontra in atti evidenza di analitica e precipua contestazione da parte dell'ente convenuto, limitandosi le relative difese - contenute nella memoria di costituzione depositata il 3.09.2019 e nella prima memoria istruttoria a seguito di mutamento del rito - a eccepire la irritalità del rito prescelto, senza prendere posizione sul profilo inerente le modalità di computo del canone oggetto di richiesta di pagamento.

A tale quadro probatorio - già rilevante *ex art. 115 c.p.c.* - va, inoltre, va aggiunto che non v'è in atti - in relazione alla pretesa per il canone idrico 2014 - evidenza di produzioni documentali analoghe a quelle riguardanti l'anno 2008 e 2009, ove sono riportati, sia pure sinteticamente, taluni dati utilizzabili per un eventuale ragionamento indiretto in ordine alla quantificazione dei consumi e al conseguente calcolo della tariffa (cfr. docc. sub n. 3, n. 4, n. 5 fascicolo comune convenuto-resistente).

Sulla scorta delle superiori argomentazioni, dunque, la carenza di prova della fondatezza della pretesa portata dall'atto di costituzione in mora notificato al Condominio SICO.ED S.R.L. refluisce nella fondatezza della azione di accertamento negativo spiegata e ne impone l'accoglimento.

Le spese di lite del presente giudizio vanno regolate secondo la soccombenza, liquidandosi - *ex DM 37/2018* - nella misura in dispositivo indicata, a favore della procuratrice (Avv. G. Gatto) dichiaratasi in atti antistataria *ex art. 93 c.p.c.*, sulla base del valore della causa risultante *ex actis* (scaglione fino ad euro 52.000,00) tenuto conto della esplicazione della fase istruttoria (pienamente impiegata dal condominio attraverso il deposito delle memorie *ex art. 183 co. VI c.p.c.*), ai valori minimi stante la modesta entità delle questioni affrontate.

P.Q.M.

Sentenza n. 1055/2021 pubbl. il 20/10/2021
RG n. 1710/2018
Repert. n. 1246/2021 del 21/10/2021

Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento n. RG 1710/2018 così provvede:

- **DICHIARA** fondata la azione di accertamento negativo sottesa alla opposizione proposta dal Condominio SI.CO.ED S.R.L. avverso la nota protocollo n. 28584 del 18.5.2018 notificata il 24.9.2018, nei limiti e per le ragioni indicate in parte motiva, dichiarando prescritta la pretesa inerente i canoni idrici per i quali non v'è in atti prova della notifica di valido atto interruttivo (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012), nonché infondata la pretesa relativa al pagamento del canone per l'anno 2013 e 2014, per le ragioni meglio esplicitate in motivazione;
- **CONDANNA** il comune soccombente al pagamento delle spese che si liquidano in euro 3.972,00 con pagamento in favore della procuratrice antistataria, oltre rimborso generale al 15%, IVA, CPA come per legge ed oltre euro 269,00 per le spese (di cui in atti risultano euro 259,00 per C.U.).
- Barcellona Pozzo di Gotto, 20.10.2021

Il Giudice
Dott.ssa Elisa Di Giovanni



TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Sentenza n.1055/2021

R.G. n.1710/2018

ATTO IN CORSO DI REGISTRAZIONE

rilasciato in forza della Sentenza della
Corte Costituzionale n. 522/02 del 06.12.2002

Il presente titolo è copia conforme all'originale estratta dal fascicolo informatico di causa.

Si spedisce per la prima volta in **FORMA ESECUTIVA** a favore di:

CONDOMINIO SI.CO. ED S.R.L., in persona del suo amministratore pro
tempore Francesco Merenda

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE
COMANDIAMO**

A tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di
mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi
assistenza e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne
siano legalmente richiesti.

Barcellona Pozzo di Gotto, lì 23/12/2021

Il funzionario giudiziario

Dr.ssa Cinzia Gabriella Cafarelli

(firmato digitalmente)



Sentenza n. 1053/2021 pubbl. il 20/10/2021

RG n. 1709/2018

Repert. n. 1244/2021 del 20/10/2021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Il Giudice Istruttore dott.ssa Elisa Di Giovanni, in data **20.10.2021** nella trattazione del giudizio iscritto al n. **1709/2018** R.G.A.C. secondo le modalità di cui all'art. 221 co. IV DL 34/2020 e ss. mm. e ii., dato atto che l'avv. G. Gatto per il Condominio attore ha depositato ritualmente le note telematiche per la trattazione scritta dell'udienza virtuale, visto l'art. 281 *sexies* c.p.c. pronuncia la seguente

SENTENZA

tra

Condominio Baia del Sole sito in Milazzo via Tono n. 238 (C.F. 92018160835) elettivamente domiciliato in indirizzo telematico, rappresentato e difeso, dall'avv. Giuseppa Gatto per procura in atti;

Attore

contro

Comune di Milazzo (c.f. 00226540839) elettivamente domiciliato in indirizzo telematico, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Bonavita, per procura in atti.

Convenuto

avente ad oggetto: azione di accertamento negativo

In fatto ed in diritto

(artt.132 n.4 cpc e 118 disp.att.cpc, come modificati dalla L.69/09)

Il Condominio in intestazione, con ricorso depositato il **24.10.2018** - notificato il **14.12.2018** - ha interposto opposizione avverso l'atto -

dedotto come ingiunzione di pagamento emessa dal Comune di Milazzo – di cui al protocollo n. 55428 notificata il **24.09.2018** per l'importo di € **5.476,16** relativa al debito per canone dell'acqua per le annualità inerenti i periodi: 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014.

Tra i motivi a fondamento della opposizione, l'ente di gestione ha dedotto: a) la nullità dell'ingiunzione, perché emessa in violazione della disciplina prevista dal R.D. 14/4/1910 n. 639, stante: i) la mancanza di notifica della preliminare messa in mora *“che invece viene notificata contestualmente alla ingiunzione”*; ii) la mancanza della *“necessaria esecutorietà dell'ingiunzione presso il Tribunale nella cui giurisdizione risiede l'ufficio”*; iii) l'omessa notifica al contribuente dell'ingiunzione *“vidimata e resa esecutoria dal Tribunale nelle forme della citazione”*; b) l'erronea quantificazione della somma oggetto di *“ingiunzione”* (così intese le deduzioni con cui si assume *“la somma ingiunta non è dovuta in quanto non calcolata in forza dell'effettivo consumo dell'acqua del contatore condominiale ed in forza del contratto condominiale ma considerando altre variabili che nella determinazione della tariffa sono inapplicabili o comunque applicabili in misura marginale rispetto all'effettivo consumo”*); c) la prescrizione del credito ex art. 2948 c.c.; d) l'inesigibilità del credito (così intese le deduzioni con cui si assume *“non sono individuabili dall'atto notificato i parametri ed i criteri di imputazione essendo l'atto nullo anche sotto questo profilo”*).

Ha concluso, dunque, per la declaratoria di nullità e/o annullamento e/o l'inefficacia dell'ingiunzione opposta e di tutti gli atti conseguenziali nonchè provvedimenti impugnati illegittimi.

Il procedimento si è svolto nel contraddittorio instauratosi nei riguardi del comune di Milazzo, il quale ha invocato la irritualità e infondatezza della opposizione, all'uopo rilevando la insussistenza di atto

Sentenza n. 1053/2021 pubbl. il 20/10/2021

RG n. 1709/2018

Repert. n. 1244/2021 del 20/10/2021

di ingiunzione – per essere, la nota impugnata, unitamente a quelle oggetto di richiamo nella stessa, atto di costituzione in mora non già formali “ingiunzioni di pagamento” previste dal R.D. 14/4/1910 n. 639 art. 2, nonché – in ogni caso, *“ove si volesse qualificare “ ingiunzioni” le richiamate note di costituzione in mora”* – la tardività dell’opposizione in quanto proposta oltre il termine di trenta giorni.

Disposto il mutamento del rito e concessi i termini ex art. 183 co. VI c.p.c., si è proceduto all’istruzione della causa con le sole produzioni documentali e, ritenuta la controversia matura per la decisione, la stessa viene decisa ai sensi dell’art. 281 *sexies* c.p.c., secondo le modalità e gli adattamenti di cui all’art. 221 co. IV dl 34/2020.

∞ ∞ ∞ ∞

Introduttivamente giova osservare che ad onta della qualificazione dell’atto impugnato prospettata dal condominio Baia del Sole – tanto nel ricorso introduttivo, quanto nella prima memoria istruttoria - in termini di ingiunzione di pagamento per la riscossione di entrate patrimoniali dell’ente locale (*i.e.* canoni idrici), dalla documentazione acquisita si evince – in linea con quanto dedotto sul punto dalla difesa dell’ente convenuto – la riconducibilità della nota protocollo n. 55428 del 19.12.2017, notificata il 24/09/2018 alla categoria delle diffide o atti di messa in mora, rilevanti, tutt’al più, al fine della interruzione del termine di prescrizione (cfr. doc. n. 1 fascicolo ricorrente).

Del pari, anche l’atto oggetto di richiamo nel corpo della predetta nota – vale a dire, la nota prot. 4693/044086 del 1/12/2016 (che, invero, fa corpo con la nota notificata il 24.9.2018) – costituisce una semplice costituzione in mora non già una ingiunzione ex art. 32 D. lgs 150/2011 (già ex artt. 2-3 R.D. 14.4.1910 n. 639).

Sentenza n. 1053/2021 pubbl. il 20/10/2021
RG n. 1709/2018
Repert. n. 1244/2021 del 20/10/2021

Dalla disamina della citata nota, infatti, si evince che dopo la formalizzazione dell'invito a pagare la somma di euro **5.476,16** nel termine assegnato (quindici giorni), il comune di Milazzo ha minacciato l'avvio delle procedure "*per il recupero coattivo della somma dovuta*" con ciò riferendosi proprio al successivo ed eventuale avvio della procedura per la riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dell'ente.

Va, del resto, osservato che quando il comune di Milazzo odierno convenuto ha inteso procedere al recupero coattivo del credito secondo la procedura ex art. 2 R.D. 639/1910, ciò ha fatto attraverso un atto avente struttura diversa, nel quale è dato scorgere l'espresso avvertimento della intimazione di pagamento entro il maggior termine di 30 giorni con indicazione precipua inerente la natura dell'atto e la figura del responsabile del procedimento (cfr. nota n. 2157 dell' 8.5.2013 *sub* doc. n. 3 fascicolo comune di Milazzo).

Non a caso, per tali ragioni è stata valutata come inammissibile la richiesta di sospensione (cfr. decreto 05.11.2018 e ordinanza del 17.9.2019).

Sicché l'opposizione – ribadito, in generale, che ove concretamente interposta avverso un atto qualificabile come ingiunzione di pagamento perché dotato dei requisiti ex RD 639/1910, è soggetta al rispetto del termine a pena di decadenza pari a giorni trenta e che per la stessa è necessaria l'osservanza delle forme ex art. 32 d. lgs 150/2011 (con la conseguenza che, pur invocando la regola della sanatoria dell'atto per raggiungimento dello scopo, nei casi in cui l'opposizione è proposta nelle forme del ricorso ex art. 712 bis c.p.c. è alla data della notifica che occorre guardare per vagliare il rispetto del detto termine a pena di inammissibilità della opposizione medesima) - in quanto proposta avverso un atto di natura stragiudiziale con cui il creditore della prestazione si limita a diffidare il



Sentenza n. 1053/2021 pubbl. il 20/10/2021

RG n. 1709/2018

Repert. n. 1244/2021 del 20/10/2021

proprio debitore a pagare entro un certo termine, difettando dell'oggetto suo proprio - ovvero l'ingiunzione ex art. 3 R.D. 14.4.1910 n. 639 - è da qualificare - in termini di azione di accertamento negativo della pretesa creditoria vantata dall'amministrazione nell'atto di messa in mora.

A tal riguardo merita osservare che nelle azioni di accertamento negativo, scaturenti da una richiesta stragiudiziale del creditore o da altri atti di esercizio del diritto (come una diffida o messa in mora) l'onere della prova circa i fatti costitutivi del diritto deve essere addossato, in virtù di una interpretazione sostanzialistica e costituzionalmente orientata dell'art. 2697 c.c., non già al soggetto che assume la veste formale di attore, quanto, piuttosto, alla parte controinteressata rispetto all'azione di accertamento negativo (cfr. arg. ex Tribunale Catania, sez. III, 24/02/2019, n. 891).

Tale canone processuale, del resto, si coordina e non contraddice il principio generale di cui agli artt. 99 e 112 c.p.c., dovendosi lo stesso correlare al tema d'indagine introdotto e veicolato dalle allegazioni di chi agisce postulando l'inesistenza dell'altrui diritto.

Nel caso di specie, ciò accade attraverso il coordinamento dell'onere probatorio spettante al comune convenuto in relazione ai motivi di opposizione posti a base della azione di accertamento negativo esperita avverso un atto - segnatamente la nota prot. 4693/044086 del 1/12/2016 oggetto di richiamo nella nota prot. n. 55428 notificata il 24/09/2018 - avente valore di diffida e messa in mora stragiudiziale.

Ciò posto, dalla superiore qualificazione dell'atto e della conseguente azione discende, anzitutto, la inconfigurabilità della nullità dedotta quale primo motivo di opposizione (i.e. per vizio essenziale di forma).

Quanto, invero, ai profili sostanziali inerenti la pretesa - riconducibile ad un rapporto di somministrazione d'acqua - sottesa alla



Sentenza n. 1053/2021 pubbl. il 20/10/2021

RG n. 1709/2018

Repert. n. 1244/2021 del 20/10/2021

azione di accertamento della consistenza del credito del comune – deve premettersi che, nella fattispecie, fondata si appalesa l'eccezione preliminare di prescrizione proposta con il terzo motivo di opposizione, quantomeno con riferimento alla pretesa relativa a canoni idrici inerenti il 2009, il 2010, il 2011, il 2012 e il 2013.

Mentre, infatti, con riferimento ai canoni idrici relativi al 2009 – per i quali la nota prot. n. 55428 notificata il **24.9.2018**, reitera la richiesta di pagamento nella medesima misura, pari ad euro 780,00, portata dalla fattura del 30.3.2010 – non s'è in atti evidenza di attività di riscossione successiva all'atto di messa in mora (e ingiunzione) dell' **8.5.2013** prot. n. 2157, né di validi, idonei e tempestivi (ovvero adottati entro il quinquennio ex art. 2948 n. 4) c.c.) atti interruttivi adottati e notificati in epoca precedente alla notifica del predetto atto di costituzione in mora in data **24.09.2018** (cfr. docc. n. 1, n. 2, n. 3 fascicolo comune convenuto), con riferimento ai canoni che vanno dal 2010 al 2013, non vi è prova in atti di concreta ed effettiva notificazione di diffida o altro atto di messa in mora antecedente a quello notificato il **24.09.2018** (cfr. doc. n. 1 fascicolo condominio attore-ricorrente).

Né, peraltro, può reputarsi valido atto interruttivo – non emergendone la correlazione con atto di messa in mora anteriore a quello di cui è documentata la notifica al condominio debitore (ovvero quello notificato il 24.9.2018) – il plico recante la data del 7.10.2015 ed avente come destinatario il Condominio in persona del suo amministratore (cfr. doc. n. 4 fascicolo comune convenuto).

Del pari, priva di rilevanza è la determina dirigenziale n. 36 del 7.6.2013 – di accoglimento di istanza di rateazione – in quanto, al di là della carenza di riscontro di legame con la pretesa oggetto del presente procedimento – recando, la stessa, il mero riferimento ad una istanza



Sentenza n. 1053/2021 pubbl. il 20/10/2021

RG n. 1709/2018

Repert. n. 1244/2021 del 20/10/2021

avanzata per i tramite dell'amministratore (prot. n. 23046 del 30.05.2013) senza la riproduzione in allegato della medesima, in guisa da non consentire al Tribunale la valutazione dell'eventuale sussistenza dei requisiti ex art. 2944 c.c. in capo alla istanza di rateazione – la stessa è, comunque, datata 7.6.2013 e ff. doc. n. 5 fascicolo comune resistente-convenuto).

Sicché, in difetto di prova, incombente sul comune resistente, di compimento di atti interruttivi idonei, l'eccezione di prescrizione si rivela fondata, limitatamente ai canoni per i periodi dal 2009 al 2013.

Restano, a questo punto, da esaminare le censure inerenti il *quantum* (di cui ai motivi di opposizione *sub* II e *sub* IV del ricorso introduttivo) limitatamente alla pretesa per la quale non è fondata l'eccezione di prescrizione (*i. e.* per i canoni 2014 indicati nel prospetto come portati dalla fattura 15.7.2015).

Lamenta, al riguardo, il condominio: a) che la somma ingiunta non è dovuta in quanto non calcolata in forza dell'effettivo consumo dell'acqua del contatore condominiale (motivo *sub* n. II); b) che non sono dovuti gli interessi richiesti in quanto non sono indicati i criteri di calcolo né la quota a titolo di depurazione in mancanza di impianto depurativo (motivo *sub* n. III).

Nella specie, sebbene infondata la doglianza relativa al non corretto calcolo degli interessi, evincendosi, dal prospetto riportato nella nota prot. n. 4693 1.12.2016 (notificata in data 24.09.2018 e oggetto di *relatio* nella nota n. 55428, a cui si riferisce la medesima data di notifica) oggetto di contestazione, che nelle colonne relative a sanzioni ed interessi non vi è nulla riportato, così essendo richiesto e diffidato il pagamento della sola fattura (euro 945,00), tuttavia, a fronte della doglianza inerente la carenza di prova del credito *sub specie* di conteggi a rilevazione dei consumi e

Sentenza n. 1053/2021 pubbl. il 20/10/2021

RG n. 1709/2018

Repert. n. 1244/2021 del 20/10/2021

conteggi per la quota depurazione, non si riscontra in atti evidenza di analitica e precipua contestazione da parte dell'ente convenuto, limitandosi le relative difese - contenute nella memoria di costituzione depositata il 3.09.2019 e nella prima memoria istruttoria a seguito di mutamento del rito - a eccepire la irritalità del rito prescelto, senza prendere posizione sul profilo inerente le modalità di computo del canone oggetto di richiesta di pagamento.

A tale quadro probatorio - già rilevante ex art. 115 c.p.c. - va, inoltre, va aggiunto che non vi è in atti - in relazione alla pretesa per il canone idrico 2014 - evidenza di produzioni documentali analoghe a quelle riguardanti l'anno 2008 e 2009, ove sono riportati, sia pure sinteticamente, taluni dati utilizzabili per un eventuale ragionamento indiretto in ordine alla quantificazione dei consumi e al conseguente calcolo della tariffa (cfr. doc. n. 3 fascicolo comune convenuto-resistente).

Sulla scorta delle superiori argomentazioni, dunque, la carenza di prova della fondatezza della pretesa portata dall'atto di costituzione in mora notificato al Condominio Baia del Sole refluiscie nella fondatezza della azione di accertamento negativo spiegata e ne impone l'accoglimento.

Le spese di lite del presente giudizio vanno regolate secondo la soccombenza, liquidandosi - alla DM 37/2018 - nella misura in dispositivo indicata, a favore della procuratrice (Avv. G. Gatto) dichiaratasi in atti antistataria ex art. 93 c.p.c., sulla base del valore della causa risultante *ex actis* (scaglione fino ad euro 26.000,00) tenuto conto della esplicazione della fase istruttoria (pienamente impiegata dal condominio attraverso il deposito delle memorie ex art. 183 co. VI c.p.c.), ai valori minimi stante la modesta entità delle questioni affrontate.

P.Q.M.

Sentenza n. 1053/2021 pubbl. il 20/10/2021

RG n. 1709/2018

Repert. n. 1244/2021 del 20/10/2021

Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento n. RG 1709/2018 così provvede:

- **DICHIARA** fondata la azione di accertamento negativo sottesa alla opposizione proposta dal Condominio Baia del Sole avverso la nota protocollo n. 55428, nei limiti e per le ragioni indicate in parte motiva, dichiarando prescritta la pretesa inerente i canoni idrici per i quali non v'è in atti prova della notifica di valido atto interruttivo (2009, 2010, 2011, 2012, 2013), nonché infondata la pretesa relativa al pagamento del canone per l'anno 2014, per le ragioni meglio esplicitate in motivazione;
- **CONDANNA** il comitato soccombente al pagamento delle spese che si liquidano in euro 2.738,00 con pagamento in favore della procuratrice antistataria, oltre rimborso generale al 15%, IVA, CPA come per legge ed oltre euro 128,00 per le spese (di cui in atti risultano euro 118,50 per C.U.);
- Barcellona Pozzo di Gotto, 20.10.2021

Il Giudice

Dott.ssa Elisa Di Giovanni

€ 2738
€ 128 x spese



TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Sentenza n.1053/2021

R.G. n.1709/2018

ATTO IN CORSO DI REGISTRAZIONE

rilasciato in forza della Sentenza della
Corte Costituzionale n. 522/02 del 06.12.2002

Il presente titolo è copia conforme all'originale estratta dal fascicolo informatico di causa.

Si spedisce per la prima volta in **FORMA ESECUTIVA** a favore di :

CONDOMINIO BAIA del Sole, in persona del suo amministratore pro
tempore Francesco Merenda

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE
COMANDIAMO

A tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di
mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi
assistenza e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne
siano legalmente richiesti.

Barcellona Pozzo di Gotto, li 23/12/2021

Il funzionario giudiziario

Dr.ssa Cinzia Gabriella Cafarelli

(firmato digitalmente)

Sentenza n. 1054/2021 pubbl. il 20/10/2021
RG n. 1706/2018
Repert. n. 1245/2021 del 21/10/2021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

(5)

Il Giudice Istruttore dott.ssa Elisa Di Giovanni, in data **20.10.2021** nella trattazione del giudizio iscritto al n. **1706/2018** R.G.A.C. secondo le modalità di cui all'art. 221 co. IV DL 34/2020 e ss. mm. e ii., dato atto che l' avv.to G. Gatto per il Condominio ha depositato ritualmente le note telematiche per la trattazione scritta dell'udienza virtuale, visto l'art. 281 sexies c.p.c. pronuncia la seguente

SENTENZA

tra

Condominio Verde Villaggio (C.F. 92005530834) elettivamente domiciliato in indirizzo telematico, rappresentato e difeso, dall'avv. Giuseppa Gatto per procura in atti;

Attore

contro

Comune di Milazzo (c.f. 00226540839) elettivamente domiciliato in indirizzo telematico, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Bonavita, per procura in atti.

Convenuto

avente ad oggetto: azione di accertamento

In fatto ed in diritto

(artt.132 n.4 cpc e 118 disp.att.cpc, come modificati dalla L.69/09)

Il Condominio Verde Villaggio, con ricorso depositato il **24.10.2018** - notificato il **14.12.2018** - ha interposto opposizione avverso l' atto -

Sentenza n. 1054/2021 pubbl. il 20/10/2021
RG n. 1706/2018
Repert. n. 1245/2021 del 21/10/2021

dedotto come ingiunzione di pagamento emessa dal Comune di Milazzo – di cui al protocollo n. **55428** notificata il **24.09.2018** per l'importo di € **12.835,94** relativa al debito per canone dell'acqua fornita dall'acquedotto comunale per le annualità inerenti i periodi: 2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014.

Tra i motivi a fondamento della opposizione, l'ente di gestione ha dedotto: **a)** la nullità dell'ingiunzione, perché emessa in violazione della disciplina prevista dal R.D. 14/4/1910 n. 639, stante: **i)** la mancanza di notifica della preliminare messa in mora *“che invece viene notificata contestualmente alla ingiunzione”*; **ii)** la mancanza della *“necessaria esecutorietà dell'ingiunzione presso il Tribunale nella cui giurisdizione risiede l'ufficio”*; **iii)** l'omessa notifica al contribuente dell'ingiunzione *“vidimata e resa esecutoria dal Tribunale nelle forme della citazione”*; **b)** l'erronea quantificazione della somma oggetto di *“ingiunzione”* (così intese le deduzioni con cui si assume *“la somma ingiunta non è dovuta in quanto non calcolata in forza dell'effettivo consumo dell'acqua del contatore condominiale ed in forza del contratto condominiale ma considerando altre variabili che nella determinazione della tariffa sono inapplicabili o comunque applicabili in misura marginale rispetto all'effettivo consumo”*); **c)** la prescrizione del credito; **d)** l'inesigibilità del credito (così intese le deduzioni con cui si assume *“non sono individuabili dall'atto notificato i parametri ed i criteri di imputazione essendo l'atto nullo anche sotto questo profilo”*).

Ha concluso, dunque, per la declaratoria di nullità e/o annullamento e/o l'inefficacia dell'ingiunzione opposta e di tutti gli atti conseguenziali nonchè provvedimenti impugnati illegittimi.

Il procedimento si è svolto nel contraddittorio instauratosi nei riguardi del comune di Milazzo, il quale ha invocato la irritualità e

Sentenza n. 1054/2021 pubbl. il 20/10/2021
RG n. 1706/2018
Reper. n. 1245/2021 del 21/10/2021

infondatezza della opposizione, all'uopo rilevando la insussistenza di atto di ingiunzione – per essere, la nota impugnata, unitamente a quelle oggetto di richiamo nella stessa, atto di costituzione in mora non già formali “ingiunzioni di pagamento” previste dal R.D. 14/4/1910 n. 639 art. 2, nonché – in ogni caso, “*ove si volesse qualificare “ ingiunzioni” le richiamate note di costituzione in mora*” – la tardività dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine di trenta giorni.

Disposto il mutamento del rito e concessi i termini ex art. 183 co. VI c.p.c., si è proceduto all'istruzione della causa con le sole produzioni documentali e, ritenuta la controversia matura per la decisione, la stessa viene decisa ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., secondo le modalità e gli adattamenti di cui all'art. 221 co. IV dl 34/2020.

∞ ∞ ∞ ∞

Introduttivamente giova osservare che ad onta della qualificazione dell'atto impugnato prospettata dal condominio ricorrente in termini di ingiunzione di pagamento per la riscossione di entrate patrimoniali dell'ente locale (*i.e.* canoni idrici), dalla documentazione prodotta si evince – in linea con quanto dedotto dalla difesa dell'ente convenuto – la riconducibilità della nota protocollo n. **55428** del 19.12.2017, notificata il 24.09.2018 alla categoria delle diffide o atti di messa in mora, rilevanti, tutt'al più, al fine della interruzione del termine di prescrizione (cfr. doc. n. 1 fascicolo ricorrente).

Del pari, anche l'atto oggetto di richiamo nel corpo della predetta nota – vale a dire, la nota prot. n. 4693/044086 (che, invero, fa corpo con la nota rinotificata il 24.9.2018) – costituisce una semplice costituzione in mora non già una ingiunzione ex art. 32 D. lgs 150/2011 (già ex art. 3 R.D. 14.4.1910 n. 639).



Sentenza n. 1054/2021 pubbl. il 20/10/2021
RG n. 1706/2018
Repert. n. 1245/2021 del 21/10/2021

Dalla disamina della citata nota, infatti, si evince che dopo la formalizzazione dell'invito a pagare la somma di euro **12.835,94** nel termine assegnato (quindici giorni), il comune di Milazzo ha minacciato l'avvio delle procedure "*per il recupero coattivo della somma dovuta*" con ciò riferendosi proprio al successivo ed eventuale avvio della procedura per la riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dell'ente.

Va, del resto, osservato che quando il comune di Milazzo odierno convenuto ha inteso procedere al recupero coattivo del credito secondo la procedura ex art. 2 R.D. 639/1910, ciò ha fatto attraverso un atto avente struttura diversa, nel quale è dato scorgere l'espresso avvertimento della intimazione di pagamento entro il maggior termine di 30 giorni con indicazione precipua inerente la natura dell'atto e la figura del responsabile del procedimento (cfr. nota n. 2128 dell' 8.5.2013 *sub* doc. n. 2 fascicolo comune di Milazzo).

Non a caso, per tali ragioni è stata valutata come inammissibile la richiesta di sospensione (cfr. decreto 05.11.2018 e ordinanza del 17.9.2019).

Sicché l'opposizione – ribadito, in generale, che ove concretamente interposta avverso un atto qualificabile come ingiunzione di pagamento perché dotato dei requisiti ex RD 639/1910, è soggetta al rispetto del termine a pena di decadenza pari a giorni trenta e che per la stessa è necessaria l'osservanza delle forme ex art. 32 d. lgs 150/2011 (con la conseguenza che, pur invocando la regola della sanatoria dell'atto per raggiungimento dello scopo, nei casi in cui l'opposizione è proposta nelle forme del ricorso ex art. 702 *bis* c.p.c. è alla data della notifica che occorre guardare per vagliare il rispetto del detto termine a pena di inammissibilità della opposizione medesima) - in quanto proposta avverso un atto di natura stragiudiziale con cui il creditore della prestazione si limita a diffidare il

Sentenza n. 1054/2021 pubbl. il 20/10/2021
RG n. 1706/2018
Repert. n. 1245/2021 del 21/10/2021

Dalla disamina della citata nota, infatti, si evince che dopo la formalizzazione dell'invito a pagare la somma di euro **12.835,94** nel termine assegnato (quindici giorni), il comune di Milazzo ha minacciato l'avvio delle procedure "*per il recupero coattivo della somma dovuta*" con ciò riferendosi proprio al successivo ed eventuale avvio della procedura per la riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dell'ente.

Va, del resto, osservato che quando il comune di Milazzo odierno convenuto ha inteso procedere al recupero coattivo del credito secondo la procedura ex art. 2 R.D. 639/1910, ciò ha fatto attraverso un atto avente struttura diversa, nel quale è dato scorgere l'espresso avvertimento della intimazione di pagamento entro il maggior termine di 30 giorni con indicazione precipua inerente la natura dell'atto e la figura del responsabile del procedimento (cfr. nota n. 2128 dell' 8.5.2013 *sub* doc. n. 2 fascicolo comune di Milazzo).

Non a caso, per tali ragioni è stata valutata come inammissibile la richiesta di sospensione (cfr. decreto 05.11.2018 e ordinanza del 17.9.2019).

Sicché l'opposizione – ribadito, in generale, che ove concretamente interposta avverso un atto qualificabile come ingiunzione di pagamento perché dotato dei requisiti ex RD 639/1910, è soggetta al rispetto del termine a pena di decadenza pari a giorni trenta e che per la stessa è necessaria l'osservanza delle forme ex art. 32 d. lgs 150/2011 (con la conseguenza che, pur invocando la regola della sanatoria dell'atto per raggiungimento dello scopo, nei casi in cui l'opposizione è proposta nelle forme del ricorso ex art. 702 *bis* c.p.c. è alla data della notifica che occorre guardare per vagliare il rispetto del detto termine a pena di inammissibilità della opposizione medesima) - in quanto proposta avverso un atto di natura stragiudiziale con cui il creditore della prestazione si limita a diffidare il

Sentenza n. 1054/2021 pubbl. il 20/10/2021
RG n. 1706/2018
Repert. n. 1245/2021 del 21/10/2021

proprio debitore a pagare entro un certo termine, difettando dell'oggetto suo proprio - ovvero l'ingiunzione *ex art. 3 R.D. 14.4.1910 n. 639* - è da qualificare in termini di azione di accertamento negativo della pretesa creditoria vantata dall'amministrazione nell'atto di messa in mora.

A tal riguardo, merita osservare che nelle azioni di accertamento negativo, scaturenti da una richiesta stragiudiziale del creditore o da altri atti di esercizio del diritto (come una diffida o messa in mora) l'onere della prova circa i fatti costitutivi del diritto deve essere addossato, in virtù di una interpretazione sostanzialistica e costituzionalmente orientata dell'art. 2697 c.c., non già al soggetto che assume la veste formale di attore, quanto, piuttosto, alla parte controinteressata rispetto all'azione di accertamento negativo (cfr. arg. ex Tribunale Catania, sez. III, 24/02/2019, n. 891).

Tale canone processuale, del resto, si coordina e non contraddice il principio generale di cui agli artt. 99 e 112 c.p.c., dovendosi lo stesso correlare al tema di indagine introdotto e veicolato dalle allegazioni di chi agisce postulando l'inesistenza dell'altrui diritto.

Nel caso di specie, ciò accade attraverso il coordinamento dell'onere probatorio spettante al comune convenuto in relazione ai motivi di opposizione posti a base della azione di accertamento negativo esperita avverso un atto - segnatamente la nota prot. 4693 del 1/12/2016 oggetto di richiamo nella nota prot. n. 55428 notificata il 24/09/2018 - avente valore di diffida e messa in mora stragiudiziale.

Ciò posto, sebbene dagli atti del procedimento emerga che il comune di Milazzo abbia provveduto a notificare in data **8.5.2013** la nota protocollo n. 2128 con cui al condominio è stato ingiunto *ex art. 2 RD 639/1910*, il pagamento dei canoni idrici relativi al 2006 (fattura n. 3098) 2007 (fattura n. 3004); 2008 (fattura n. 2968) e 2009 (fattura n. 2927) per il complessivo importo di euro 6.122,90 (comprensivo di sanzioni ed interessi) e, dunque,

Sentenza n. 1054/2021 pubbl. il 20/10/2021
RG n. 1706/2018
Repert. n. 1245/2021 del 21/10/2021

sebbene rispetto a tale formale ingiunzione non consta in atti la proposizione di tempestiva opposizione, tuttavia, per il credito relativo a tali canoni idrici – riportati in seno alla diffida oggetto dell'odierna impugnazione o meglio azione di accertamento (prot. n. 55428) – infondata si rivela la pretesa fatta valere dal comune.

Non v'è in atti, in particolare, evidenza di attività di riscossione successiva all'atto di messa in mora (e ingiunzione) dell' 8.5.2013 prot. n. 2128, né di validi, idonei e tempestivi (ovvero adottati entro il quinquennio ex art. 2948 n. 4) c.c.) atti interruttivi adottati e notificati in epoca precedente alla notifica dell' atto di costituzione in mora in data **24.09.2018** intervenuto quando ormai è spirato il detto termine quinquennale (cfr. docc. n. 1, n. 2, n. 3 fascicolo comune resistente-convenuto).

Quanto ai residui canoni (2010-2014 si osserva che, a fronte del prospetto contenuto nella nota prot. n. 4693 (acclusa alla nota prot. n. 55428) ed alla data di emissione di ciascuna fattura relativa al canone periodico per l'utenza idrica, dalla documentazione acquisita emerge che l'ente convenuto ha provveduto entro il termine di 5 anni – il cui *dies a quo* è decorrente dal 30.4.2011 (per il canone anno 2010) dal 20.12.2011 (per il canone anno 2011) dal 15.12.2012 (per il canone anno 2012) dal **15.4.2014** (per il canone anno 2013) dal **15.7.2015** (per il canone anno 2014) – al compimento di idonei e validi atti interruttivi della prescrizione, attraverso l'atto di messa in mora datato 19.12.2017 e di cui vi è prova della notifica in data **24.9.2018**, limitatamente ai canoni del 2013 e del 2014, non potendo reputarsi, per i canoni 2010, 2011, 2012, valido atto interruttivo – non emergendone la correlazione atto di messa in mora anteriore a quello di cui è documentata la notifica al condominio debitore – il plico recante la data del 7.10.2015 ed avente come destinatario il Condominio in persona del suo amministratore (cfr. doc. n. 4 fascicolo comune convenuto).



Restano, a questo punto, da esaminare le censure inerenti il *quantum* (di cui ai motivi di opposizione *sub* II e *sub* IV del ricorso introduttivo sostanzialmente ribaditi nella prima memoria ex art. 183 co. VI c.p.c.) limitatamente alla pretesa per la quale non è fondata l'eccezione di prescrizione, ovvero quella per canoni 2013 e 2014.

Lamenta, al riguardo, il condominio: a) che la somma ingiunta non è dovuta in quanto non calcolata in forza dell'effettivo consumo dell'acqua del contatore condominiale (motivo sub n. II); b) che non sono dovuti gli interessi richiesti in quanto non sono indicati i criteri di calcolo né la quota a titolo di depurazione in mancanza di impianto depurativo (motivo sub n. III).

Nella specie, sebbene infondata la doglianza relativa al non corretto calcolo degli interessi, evincendosi, dal prospetto riportato nella nota prot. n. 4693 1.12.2016 (notificata in data 24.09.2018 e oggetto di *relatio* nella nota n. 55428, a cui si riferisce la medesima data di notifica) oggetto di contestazione, che nelle colonne relative a sanzioni ed interessi non vi è nulla riportato, così essendo richiesto e diffidato il pagamento delle sole fatture associate ai canoni 2013 e 2014 (rispettivamente euro 2.245,00 ed euro 1.179,00), tuttavia, a fronte della doglianza inerente la carenza di prova del credito *sub specie* di conteggi a rilevazione dei consumi e conteggi per la quota depurazione, non si riscontra in atti evidenza di analitica e precipua contestazione da parte dell'ente convenuto, limitandosi le relative difese - contenute nella memoria di costituzione depositata il 3.09.2019 e nella prima memoria istruttoria a seguito di mutamento del rito - a eccepire la irritalità del rito prescelto, senza prendere posizione sul

Sentenza n. 1054/2021 pubbl. il 20/10/2021
RG n. 1706/2018
Repert. n. 1245/2021 del 21/10/2021

profilo inerente le modalità di computo del canone oggetto di richiesta di pagamento.

A tale quadro probatorio – già rilevante *ex art.* 115 c.p.c. - va, inoltre, va aggiunto che non v'è in atti – in relazione alla pretesa per il canone idrico 2014 – evidenza di produzioni documentali analoghe a quelle riguardanti l'anno 2008 e 2009, ove sono riportati, sia pure sinteticamente, taluni dati utilizzabili per un eventuale ragionamento indiretto in ordine alla quantificazione dei consumi e al conseguente calcolo della tariffa (cfr. doc. n. 3 fascicolo comune convenuto-resistente).

Sulla scorta delle superiori argomentazioni, dunque, la carenza di prova della fondatezza della pretesa portata dall'atto di costituzione in mora notificato al Condominio Verde Villaggio sito in Milazzo via S. Papino n. 35, refluiscie nella fondatezza della azione di accertamento negativo spiegata e ne impone l'accoglimento.

Le spese di lite del presente giudizio vanno regolate secondo la soccombenza, liquidandosi – *ex DM* 37/2018 - nella misura in dispositivo indicata, a favore della procuratrice (Avv. G. Gatto) dichiaratasi in atti antistataria *ex art.* 93 c.p.c., sulla base del valore della causa risultante *ex actis* (scaglione fino ad euro 26.000,00) tenuto conto della esplicazione della fase istruttoria (pienamente impiegata dal condominio attraverso il deposito delle memorie *ex art.* 183 co. VI c.p.c.), ai valori minimi stante la modesta entità delle questioni affrontate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento n. RG 1706/2018 così provvede:

- **DICHIARA** fondata la azione di accertamento negativo sottesa alla opposizione proposta dal Condominio Verde Villaggio avverso la



Sentenza n. 1054/2021 pubbl. il 20/10/2021
RG n. 1706/2018
Repert. n. 1245/2021 del 21/10/2021

nota protocollo n. 55428, nei limiti e per le ragioni indicate in parte
motiva, dichiarando prescritta la pretesa inerente i canoni idrici per i
quali non v'è in atti prova della notifica di valido atto interruttivo
(2009, 2010, 2011, 2012), nonché infondata la pretesa relativa al
pagamento del canone per l'anno 2013 e 2014, per le ragioni meglio
esplicitate in motivazione;

- **CONDANNA** il comune soccombente al pagamento delle spese che
si liquidano in euro 2.738,00 con pagamento in favore della
procuratrice antistataria, oltre rimborso generale al 15%, IVA, CPA
come per legge ed oltre euro 128,00 per le spese (di cui in atti
risultano euro 118,50 per C.U.).

Barcellona Pozzo di Gotto, 20.10.2021

Il Giudice
Dott.ssa Elisa Di Giovanni





TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Sentenza n.1054/2021

R.G. n.1706/2018

ATTO IN CORSO DI REGISTRAZIONE

rilasciato in forza della Sentenza della
Corte Costituzionale n. 522/02 del 06.12.2002

Il presente titolo è copia conforme all'originale estratta dal fascicolo informatico di causa.

Si spedisce per la prima volta in **FORMA ESECUTIVA** a favore di :

CONDOMINIO VERDE VILLAGGIO , in persona del suo amministratore
pro tempore Francesco Merenda

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE
COMANDIAMO**

A tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Barcellona Pozzo di Gotto, lì 23/12/2021

Il funzionario giudiziario

Dr.ssa Cinzia Gabriella Cafarelli

(firmato digitalmente)





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott. Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 221, comma 4 D.L. n. 34/2020, la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 770/2015 R.G.L.

promossa da

Rosalba Mangano (c.f. MNGRLB63D66F158N), elettivamente domiciliata in Milazzo (Me), via Goliarda Sapienza n. 3 presso lo studio dell'Avv. Alessandro Andronico che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Santina Roberta Filocamo per procura in atti,

ricorrente,

contro

Comune Di Milazzo (c.f. 00226540839), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato in San Filippo Del Mela (Me), via Nazionale n. 67/A presso lo studio dell'Avv. Giovanni Pino che lo rappresenta e difende per procura in atti,

resistente,

Conclusioni delle parti: all'udienza odierna le parti concludevano come in atti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 9 aprile 2015 Rosalba Mangano, premesso:

- di essere dipendente del Comune di Milazzo, con qualifica di Funzionario Direttivo Amministrativo, categoria D3, addetta al Settore Polizia Locale – Ufficio Legale con il compito di istruire i procedimenti giudiziari avverso sanzioni amministrative promossi davanti al Giudice di Pace nei confronti del Comune di Milazzo;
- che con nota prot. n. 409 del 13 gennaio 2015 il Dirigente Comandante della P.L. le aveva addebitato la seguente contestazione: “nella qualità di responsabile dei procedimenti, di competenza del nucleo 4°, pur essendo a conoscenza degli atti pendenti, (vedi note prot. N. 14702/P.L. del 31.10.2014, prot. N. 16462/P.L. del 02/12/2014, prot. N. 17603/P.L. del 15.12.2014) non si attivava ad informare il Dirigente né il responsabile della Posizione Organizzativa Dott. Mariano Cangemi della pendenza dei procedimenti attinenti ai ricorsi



in violazione alle norme del C.d.S. secondo l'ordine cronologico di arrivo al protocollo dell'Ente e non provvedeva alla trasmissione dei ricorsi al competente Prefetto di Messina";
- che, all'esito del procedimento disciplinare, le era stata irrogata, con provvedimento Prot. n. 3383/P.L. dell'11 marzo 2015, la sanzione disciplinare della multa di importo pari a 4 ore di retribuzione ai sensi dell'art. 3, comma 4, CCNL 11.04.2008 del personale non dirigente del comparto regioni ed autonomie locali;

conveniva in giudizio il suddetto Comune per sentir dichiarare l'illegittimità della sanzione disciplinare inflittale, per irregolarità procedurali e, nel merito, per l'inesistenza degli addebiti contestati.

Chiedeva, altresì, la condanna del Comune resistente alla restituzione delle trattenute operate sulla retribuzione in esecuzione della sanzione suddetta, oltre al risarcimento del danno morale subito.

Si costituiva in giudizio il Comune di Milazzo, chiedendo il rigetto del ricorso.

All'udienza odierna la causa veniva assunta in decisione.

Il ricorso è fondato.

Deve, infatti, ritenersi fondata e assorbente la preliminare censura di legittimità sollevata dalla ricorrente, in relazione alla mancata affissione del codice disciplinare.

Difetta, in primo luogo, la prova che il codice disciplinare o meglio lo stralcio del CCNL contenente le "disposizioni disciplinari" sia stato effettivamente affisso "in luogo accessibile a tutti i dipendenti", come espressamente previsto dall'art. 3, comma 10, dello stesso.

Il Comune convenuto, al riguardo, si è limitato ad affermare che il regolamento disciplinare era rinvenibile nel sito del Comune di Milazzo ed all'epoca dei fatti era affisso nei locali della Polizia Locale, senza però fornire alcuna prova al riguardo.

Piuttosto dall'audizione del teste Massimo Malfi è emerso che il regolamento non era affisso presso i locali della Polizia Municipale, mentre la teste Nunzia Ferrara (teste di parte resistente) nulla ha saputo riferire al riguardo.

Il CCNL di categoria, peraltro, precisa che "tale forma di pubblicità (ovvero l'affissione) è tassativa e non può essere sostituita con altre".

La giurisprudenza di legittimità, nell'interpretare una disposizione contrattuale identica alla presente (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 15218 del 21/07/2015), ha chiarito che: "In tema di procedimento disciplinare nei confronti di dipendenti pubblici, la disposizione di cui all'art. 25, n. 10, del c.c.n.l. del 6 luglio 1995 per il personale degli enti locali – secondo cui al codice disciplinare deve essere data la massima pubblicità mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti e tale forma di pubblicità ha carattere tassativo - non



ammette equipollenti alla pubblicazione per affissione, neanche qualora la violazione sia percepita come tale dal senso comune o in base ai principi generali”.

Giova, peraltro, evidenziare come le condotte addebitate alla ricorrente, ovvero il “non aver informato il Dirigente ed il responsabile della Posizione Organizzativa della pendenza dei procedimenti attinenti ai ricorsi in violazione alle norme del C.d.S. secondo l’ordine cronologico di arrivo al protocollo dell’Ente ed il non aver provveduto alla trasmissione dei ricorsi al Prefetto di Messina”, non sembrano violare il c.d. *minimum* etico ovvero quell’insieme di principi basilari che devono informare la condotta di qualsiasi pubblico dipendente e la cui illiceità appare d’immediata percezione per lo stesso, ma riguardano la violazione di obblighi nascenti da specifiche disposizioni regolamentari.

Pertanto anche non volendo, per mera ipotesi, aderire all’interpretazione restrittiva della norma contrattuale prospettata dalla Suprema Corte deve comunque escludersi che le condotte addebitate alla ricorrente esimevano l’amministrazione dall’onere di affissione del codice disciplinare.

Alla luce delle considerazioni che precedono la sanzione irrogata con provvedimento n. 3383/P.L. dell’11 marzo 2015 deve, dunque, ritenersi illegittima e come tale va annullata con condanna del Comune di Milazzo alla restituzione alla ricorrente delle trattenute stipendiali effettuate in esecuzione della stessa.

Va, invece, rigettata la domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente, non avendo quest’ultima fornito alcuna allegazione circa il danno asseritamente subito.

Né può procedersi ad una liquidazione in via equitativa del danno, in quanto – secondo quanto chiarito dalla Corte di Cassazione - “l’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., espressione del più generale potere di cui all’art. 115 cod. proc. civ., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa; esso, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare, e dall’altro non ricomprende l’accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l’onere della parte di dimostrare la sussistenza e l’entità materiale del danno” (Cass. 30 luglio 2020, n. 16344, Cass. 22 febbraio 2018, n. 4310).

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

p.q.m.

il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede;

accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la sanzione disciplinare irrogata dal Comune di Milazzo con provvedimento prot. N. 3383/P.L. dell'11 marzo 2015, condannando il Comune di Milazzo a restituire alla ricorrente la retribuzione non percepita nel periodo di applicazione della sanzione disciplinare, oltre interessi dalla trattenuta al soddisfo; rigetta la domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente; condanna il Comune di Milazzo al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio, liquidate in € 21,50 per spese ed in € 610,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge. Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 07/10/2021.

Il Giudice

dott. Giuseppe D'Agostino





TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Sentenza. N. 760/2021

R.G. N. 770/2015

Il presente titolo è copia conforme all'originale estratta dal fascicolo informatico di causa .

Si spedisce per la prima volta in **FORMA ESECUTIVA** a favore di Rosalba Mangano

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE**

COMANDIAMO

A tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Barcellona P.G. 11.10.2021

Il Funzionario giudiziario

Dr.ssa Lucia De Francesco

(firmato digitalmente)

RELAZIONE DI NOTIFICA ai sensi dell'art. 3bis L. 53-1994

Io sottoscritta Avv. Santina Filocamo (C.F. FLCSTN80E42F158K), in ragione della Legge 21 gennaio 1994 n. 53 e successive modifiche, difensore della sig.ra Rosalba Mangano (C.F. MNGRLB63D66F158N), in virtù di procura alle liti ex art. 83 c.p.c.,

HO NOTIFICATO

unitamente alla presente relazione, firmata digitalmente, **sentenza n. 760/2021** a:

- **Comune di Milazzo in persona del legale rappresentante p.t.**, all'indirizzo PEC **protocollogenerale@comune.milazzo.me.it** estratto dal Registro PP.AA.

(<https://pst.giustizia.it/PST/it/homepage.wp>).

in allegato al messaggio di posta elettronica certificata inviato dall'indirizzo mittente **avvrobertafilocamo@pec.giuffre.it** iscritto nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE).

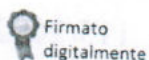
ATTESTO

- ai sensi dell'art. 16 bis, co. 9 bis del D.L. 179/2012, che l'allegato file Mangano Rosalba sentenza munita di formula esecutiva.pdf ("sentenza n. 760/2021") è conforme alla copia digitale presente nel fascicolo informatico di cancelleria dal quale è stato estratto.

F.to digitalmente da
Avv. Santina Filocamo

7

Pubblicato il 07/10/2021



N. 03007/2021 REG.PROV.COLL.
N. 02078/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato il presente

DECRETO COLLEGIALE

sul ricorso numero di registro generale 2078 del 2018, proposto da
Societa' Agricola di Mutuo Soccorso "Piana di Milazzo", rappresentata e difesa
dagli avvocati Nazareno Pergolizzi e Giuseppe Visalli, con domicilio digitale come
da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Milazzo, non costituito in giudizio;

per l'accertamento

dell'illegittimità del silenzio e dell'obbligo di provvedere del Comune di Milazzo
sulla diffida dei ricorrenti in data 15 ottobre 2018, con la quale è stato richiesto al
Comune intimato di concludere il procedimento attivato con deliberazione di G.M.
n. 140 del 10 dicembre 2014, ai fini dell'assegnazione alla ricorrente di due lotti
cimiteriali per la costruzione di cappelle funerarie da servire per gli scopi del
sodalizio.

Visti il ricorso, i relativi allegati e tutti gli atti di causa, nonché la sentenza che ha

N. 02078/2018 REG.RIC.

definito il giudizio e i provvedimenti successivamente adottati;

Vista l'istanza con cui il commissario "ad acta" ha chiesto l'emissione del decreto di pagamento;

Visti l'art. 21 cod. proc. amm. e gli artt. 50, 57, 71 e 168 del d.P.R. n. 115/2002, nonché il D.M. Giustizia 30 maggio 2002, recante "Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale", con il quale sono stati adeguati i compensi spettanti agli ausiliari del giudice;

Relatore nell'odierna camera di consiglio il Dott. Daniele Burzichelli;

Ritenuto che dalla documentazione prodotta l'incarico commissariale risulta ritualmente assolto;

Considerato che si può, quindi, procedere alla liquidazione del compenso in favore del commissario "ad acta";

Ritenuto che debba utilizzarsi la tabella allegata al citato D.M. Giustizia 30 maggio 2002;

Ritenuto che, in relazione all'attività in concreto svolta, all'importo liquidato e alle oggettive difficoltà dell'incarico, debba liquidarsi in favore del commissario "ad acta", un complessivo importo di € 4.881,45, come da richiesta;

Considerato che il pagamento di detto compenso va posto a carico del Comune di Milazzo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione Terza), liquida complessivamente in favore del commissario "ad acta", Avvocato Giuseppe Torre, la somma di € 4.881,45 e pone il relativo pagamento a carico del Comune di Milazzo.

Il presente provvedimento è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alla parte istante (Segretario Generale del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto).

N. 02078/2018 REG.RIC.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Daniele Burzichelli, Presidente, Estensore

Giuseppa Leggio, Consigliere

Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Daniele Burzichelli

IL SEGRETARIO

8

Accoglimento totale n. cronol. 102/2021 del 14/09/2021

R.G. n. 1424/2020

RG n. 1424/2020

Repert. n. 1064/2021 del 15/09/2021



TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Sezione Civile

IL GIUDICE

Il Giudice istruttore in funzione di giudice monocratico, dott. Carmela Puglisi, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 14.09.2021, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA EX ART. 702 TER

nel procedimento civile ex artt. 702 *bis* e ss. c.p.c. iscritto al n. 1424/2020 R.G., vertente

TRA

TRINACRIA AMBIENTE e TECNOLOGIE S.R.L. (P.I. 02998430835), con sede in Messina, via Olimpia 4/C c.p.l. Sant'Antonio, 98168, in persona del procuratore speciale, dott. Fabio Quartarone, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Maria Saitta (STTGNN91P17C351L) per procura in atti

- *-ricorrente -*

E

COMUNE DI MILAZZO (ME) (c.f. 00226540839), in persona del Sindaco *pro tempore*,

- *resistente contumace-*

Oggetto: pagamento interessi ex art. D. Lgs n. 231/2002.

Conclusioni delle parti: all'udienza del 14.09.2021 il difensore del ricorrente concludeva come da note per la trattazione scritta depositate telematicamente per l'accoglimento delle domande articolate nel ricorso.



Accoglimento totale n. cronol. 102/2021 del 14/09/2021
RG n. 1424/2020
Repert. n. 1064/2021 del 15/09/2021

R.G. n. 1424/2020

FATTO E DIRITTO

Con ricorso *ex art. 702 bis c.p.c.*, depositato ed iscritto a ruolo il 22.10.2020, la società Trinacria Ambiente e Tecnologie s.r.l., chiedeva il pagamento degli interessi di mora *ex art. ex D. Lgs n. 231/2002*, contabilizzati nella fattura n. 17/2019 e quantificati in € 14,545,78, emessa al seguito di ritardato pagamento delle fatture nn. 6/17, 7/17, 8/17, 14/17, 38/17, 39/17, 56/17, 62/17, 72/17, 73/17, 74/17, 75/17, 88/17, 89/17, 105/17 e 106/17 da parte del Comune di Milazzo per le prestazioni rese per il servizio di custodia e manutenzione dell'impianto di depurazione comunale delle acque reflue sito in località Fossazzo e degli impianti di sollevamento fognario comunale.

Con ordinanza del 29.03.2021, verificata la regolare notifica del ricorso in via telematica la Comune di Milazzo, veniva dichiarata la contumacia del medesimo e la causa, istruita mediante produzione documentale, veniva rinviata per la discussione e decisione all'udienza odierna ove la parte ricorrente nelle note trasmesse a seguito delle disposizioni sulla trattazione scritta della causa insisteva nelle conclusioni formulate in atti e verbali di causa ed il Giudice riservava ordinanza definitiva.

Sulla fondatezza della domanda riferita alla pretesa di pagamento della somma di € 14,545,78 a titolo di interessi moratori previsti dall'art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002, come risultanti dal prospetto contabile prodotto da parte opposta, occorre considerare che il ritardato pagamento è un fatto che emerge dai documenti allegati dalla parte ricorrente e che la preventiva costituzione in mora è rimasta senza esito alcuno.

Al riguardo, deve evidenziarsi come la Direttiva comunitaria 2000/35/CE, di cui il decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 costituisce attuazione, si propone, in tema di ritardi di pagamento, di eliminare o di attenuare taluni degli effetti negativi derivanti dallo squilibrio della forza contrattuale dei contraenti nelle transazioni commerciali. Tali disposizioni trovano attuazione in relazione ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, senza limitazioni soggettive e, quindi anche per i contratti di cui è parte una Pubblica Amministrazione. Tale interpretazione è avvalorata dal tenore letterale dell'art. 2 del d.lgs. n. 231/02 in cui si conferma che per transazioni commerciali devono intendersi i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via



Accoglimento totale n. cronol. 102/2021 del 14/09/2021
RG n. 1424/2020
Repert. n. 1064/2021 del 15/09/2021

R.G. n. 1424/2020

esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo.

Le spese processuali tra società Trinacria Ambiente e Tecnologie s.r.l. ed il Comune di Milazzo seguono la soccombenza e tenuto conto dell'attività difensiva espletata, si liquidano come in dispositivo,

P.Q.M.

il Tribunale Ordinario di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 702 *ter* c.p.c., sul ricorso come in epigrafe proposto, ogni altra eccezione, conclusione e difesa disattesa, così provvede:

- 1) condanna il Comune di Milazzo in persona del Sindaco *pro tempore* in favore della società Trinacria Ambiente e Tecnologie s.r.l. al pagamento di € 14,545,78;
- 2) condanna il Comune di Milazzo in persona del Sindaco *pro tempore* in favore della società Trinacria Ambiente e Tecnologie s.r.l. al pagamento delle spese di causa che liquida nell'importo complessivo di € 3.130,00, di cui € 130,00, per spese N.I., oltre spese generali 15%, CPA ed IVA, come per legge.

Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Barcellona P. G., 14.09.2021

Il Giudice

dot. Carmela Puglisi





TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Ordinanza :

ATTO IN CORSO DI REGISTRAZIONE

rilasciato in forza della Sentenza della

Corte Costituzionale n. 522/02 del 06.12.2002

N. 1424/2020 R.G.

Il presente titolo è copia conforme all'originale estratta dal fascicolo informatico di causa.

Si spedisce per la prima volta in **FORMA ESECUTIVA** a favore di :

TRINACRIA AMBIENTE e TECNOLOGIE S.R.L. , in persona del suo legale rappresentante pro tempore

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE
COMANDIAMO**

A tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Barcellona Pozzo di Gotto, li 21/09/2021

Il funzionario giudiziario

Dr.ssa Cinzia Gabriella Cafarelli

(firmato digitalmente)

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

EX ART. 3 BIS LEGGE 21 GENNAIO 1994, N.53

Ad istanza come in atti io sottoscritto **Avv. Giovanni Maria Saitta** (STTGNN91P17C351L), regolarmente autorizzato dal Consiglio dell'Ordine di Messina con autorizzazione n.261 del 04.11.2020 ai sensi della legge 21.1.1994 n.53, nella qualità di difensore della ditta **Trinacria Ambiente e Tecnologie srl (P.I. 02998430835)**, ho

NOTIFICATO

Ai sensi dell'art.3 bis della legge 21 gennaio 1994 n.53, l'allegato atto nominato **attoACQ.pdf** consistente nel duplicato informatico firmato digitalmente dell'Ordinanza di accoglimento totale n. cronol. 102/2021 emessa il 14.09.2021 dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto rilasciata con formula esecutiva apposta in data 21.09.2021 ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 23, comma 9-bis, DL 137/2020 firmato digitalmente di cui si attesta la conformità al corrispondente documento presente nel fascicolo telematico n. 1424/2020 R.G. del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto da cui è stata estratta ed equivale alla copia esecutiva unica prevista dall'art. 476, co. 1, cpc

al **Comune di Milazzo (00226540839)** mediante PEC inoltrata al seguente indirizzo estratto dal Registro I.P.A. in quanto non presente nel registro PP.AA. ex art. 28 D.L. 76/2020:

protocollogenerale@pec.comune.milazzo.me.it

cui viene spedito, come allegato al messaggio di posta elettronica certificata, il suddetto atto, sottoscritto con firma digitale, dall'indirizzo saitta.giovanni@pec.it presente nell'elenco pubblico previsto dall' art. 7 del D. M. n. 44/2011, all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra descritto tratto dai siti ufficiali.

Avv. Giovanni Maria Saitta

Pubblicato il 24/04/2020

N. 00797/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00225/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 225 del 2020, proposto da **Confraternita di Mutuo Soccorso "Ordine e Lavoro"**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Nazareno Pergolizzi e Giuseppe Visalli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Comune di Milazzo, non costituito in giudizio;

avverso il silenzio

formatosi sull'istanza della ricorrente, avente ad oggetto "*Delibera G.M. n. 140 del 10 dicembre 2014. Istanza conclusione procedimento sull'istanza conclusione procedimento amministrativo*", acquisita al protocollo comunale in data 17 dicembre 2019 con il n. 77564, a mezzo della quale si è chiesto di concludere il procedimento attivato con deliberazione di G.M. n. 140 del 10 dicembre 2014, di assegnazione di un lotto cimiteriale denominato "**E**" per la costruzione di una cappella

funeraria, e per l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione medesima **di** concludere il superiore procedimento amministrativo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti della causa;

Relatore nella camera **di** consiglio del giorno 22 aprile 2020 il dott. Diego Spampinato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in esame parte ricorrente riferisce **di** avere diffidato il Comune **di** Milazzo, con la nota in epigrafe, al fine **di** ottenere la consegna **di** aree cimiteriali sulla base **di** quanto statuito dal Comune stesso con delibera **di** Giunta n. 140/2014.

Con la predetta delibera, invero, il Comune **di** Milazzo, preso atto della proposta **di** costruzione **di** cappelle cimiteriali da parte **di** società e confraternite **di** **mutuo soccorso** aventi sede legale in Milazzo, tra cui anche la ricorrente, che ha richiesto l'assegnazione del lotto "E", ha adottato atto **di** indirizzo per le seguenti finalità:

- adozione **di** un apposito schema **di** convenzione concernente il corrispettivo della concessione cimiteriale e le modalità e tempistiche del pagamento **di** tale corrispettivo da parte delle società e confraternite richiedenti;
- affidamento dei lavori relativi all'esecuzione **di** indagini geognostiche e redazione **di** relazione geologica;
- impegno **di** spesa delle somme necessarie per le finalità predette, nonché per la sistemazione dell'area cimiteriale, quest'ultimo impegno **di** spesa collegato ad apposito capitolo **di** entrata relativo a proventi da concessioni cimiteriali.

A fronte dell'inerzia del Comune, la ricorrente ha ritualmente proposto il ricorso in esame, deducendo violazione dell'art. 2 della legge n. 241/1990

La ricorrente ha chiesto, pertanto, che venga ordinato all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 117, comma 2, c.p.a., **di** concludere il procedimento *de quo*, previa occorrendo nomina **di** un commissario *ad acta* ai sensi dell'art. 117, comma 3, c.p.a.

L'Amministrazione comunale non si è costituita in giudizio.

All'odierna udienza camerale il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato, poiché non risulta che il Comune abbia concluso il procedimento avviato con la predetta delibera n. 140/2014.

Il giudizio camerale previsto dall'art. 21-*bis* della L. 1034/71, introdotto dall'art. 2 della L. 205/2000, ed oggi codificato all'art. 31 c.p.a., finalizzato alla decisione dei ricorsi avverso il silenzio dell'amministrazione, è legato alla previsione dell'art. 2, comma 1, della L. n. 241/90, il quale ha sancito l'obbligo per ogni Amministrazione, nel caso in cui il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, **di** concluderlo "mediante l'adozione **di** un provvedimento espresso".

Vale a dire che, nelle fattispecie **di** silenzio, il giudice è chiamato ad accertare la sussistenza **di** un obbligo dell'amministrazione a provvedere sull'istanza dell'interessato, a fronte **di** una sua posizione qualificata a chiedere un certo provvedimento.

Nel caso **di** specie l'amministrazione, pur nella complessità del procedimento che caratterizza la vicenda e pur avendo dimostrato un'inequivoca volontà **di** accogliere le istanze delle società e confraternite interessate, tra cui la ricorrente, non ha tuttavia concluso il procedimento accordando o negando l'assegnazione dei lotti richiesti.

Allo stato, dunque, sussiste l'inerzia dell'amministrazione intimata, che dovrà provvedere a dare una definitiva risposta, positiva o negativa, all'istanza **di** che trattasi.

Conclusivamente, il Comune dovrà concludere il procedimento di che trattasi entro 120 giorni dalla comunicazione o notificazione a cura di parte della presente decisione.

Il Collegio si riserva di nominare un Commissario *ad acta*, a spese dell'amministrazione inadempiente, nell'ipotesi del protrarsi dell'inerzia amministrativa.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione III), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: a) lo accoglie e, per l'effetto, ordina al Comune di Milazzo di pronunciarsi, con formale e motivato provvedimento conclusivo, in ordine alla domanda proposta dalla parte ricorrente, entro il termine di 120 giorni dalla comunicazione della presente decisione; b) condanna il Comune al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2020 con l'intervento dei magistrati:

Daniele Burzichelli, Presidente

Giuseppa Leggio, Consigliere

Diego Spampinato, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Diego Spampinato

IL PRESIDENTE
Daniele Burzichelli

IL SEGRETARIO



CITTA' DI MILAZZO

Verbale della I Commissione Consiliare

L'anno 2022, giorno 19 del mese di Aprile, alle ore 11,00, si è riunita la I Commissione Consiliare, convocata con nota prot. N. 158/UP/34393 del 14 aprile 2022, dal Presidente Valentina Cocuzza, trasmessa ai componenti e alle figure interessate.

Funge da segretario il Dott. Giuseppe Spoto.

	PRESENTI	ASSENTI
ANDALORO ALESSIO	X esce 11,50	
BAGLI MASSIMO	X entra 12,00	
COCUZZA VALENTINA	X	
CRISAFULLI GIUSEPPE		X
ITALIANO ANTONINO	X	
PIRAINO ROSARIO	X entra 11,15	
RUSSO LYDIA	X entra 11,40	
SARAO' SANTI MICHELE	X entra 11,28	

Sono, altresì, presenti, il capogruppo Antonio Foti, il responsabile dell'ufficio legale dott.ssa Rosaria Di Bella..

Gli argomenti posti all'o. d. g. sono i seguenti:

1. Lettura verbale precedente;
2. Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 24/02/2022 avente ad oggetto:
“ Debiti fuori bilancio anno 2020/2021 ex art. 194 lett. a) D. L.gs. n. 267/2000 dell'importo di euro 28.597,13 derivante sentenze esecutive”;
3. Varie ed eventuali.

Alle ore 11,00 il Presidente della I commissione Valentina Cocuzza, visto che il verbale posto al punto n.1 dell'o.d.g. è stato già letto in seduta di Consiglio Comunale, apre la seduta iniziando a leggere il punto n. 2 posto all'o.d.g. avente per oggetto: Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 24/02/2022 “ Debiti fuori bilancio anno 2020/2021 ex art. 194 lett. a) D. L.gs. n. 267/2000 dell'importo di euro 28.597,13 derivante sentenze esecutive”;

Dopo la lettura di alcune pagine della proposta, si decide di invitare in aula la dott.ssa Rosaria Di Bella responsabile dell'ufficio legale, per avere alcuni chiarimenti.

Alle ore 11,35 entra in aula la dott.ssa Di Bella a cui viene chiesto, da parte dei consiglieri, il motivo per cui sono stati fatti i ricorsi nei confronti del Comune da parte dei ricorrenti indicati nelle sentenze, ed il motivo per cui non ci si è appellati.

La dott.ssa Di Bella risponde che “sicuramente gli appelli non sono stati fatti perché le spese sarebbero state maggiori rispetto agli introiti”.

Interviene il componente Alessio Andaloro il quale afferma che ci dovrebbe essere una relazione da parte del Dirigente o dell'ufficio preposto, che dovrebbe spiegare il perché convenga o non convenga fare appello.

La dott.ssa Di Bella risponde che al momento non è in grado di verificare nei fascicoli se esistono queste relazioni, ma che, comunque, sta facendo una quantificazione di tutti i giudizi ed i ricorsi in Commissione Tributaria che stanno man mano arrivando e che sono tantissimi, in modo da poterli affidare ad avvocati esterni.

Prende la parola, nuovamente, il componente Alessio Andaloro il quale consiglia per il futuro che sarebbe opportuno affidare i ricorsi facendo una convenzione con un pool di avvocati in maniera tale da gestire le cause in modo più ordinato e con minori costi ed avere così una conoscenza più esatta sul contenzioso esistente.

Alle ore 11,45 esce dall'aula il capogruppo Antonio Foti.

Alle ore 11,50 esce dall'aula il componente Alessio Andaloro.

Alle ore 11,55 esce dall'aula il responsabile dell'ufficio legale dott.ssa Rosaria Di Bella.

Dopo ampi dibattiti il Presidente mette ai voti la proposta di delibera posta al punto n. 2 dell'o.d.g. che viene approvata favorevolmente all'unanimità dei presenti.

A questo punto intervengono i componenti Lydia Russo e Antonio Italiano che manifestano l'intenzione nelle prossime sedute di trattare il Regolamento Comunale per studiarlo e riaggiornarlo.

Alle ore 12,05 il Presidente Valentina Cocuzza chiude la seduta e la rinvia a venerdì 22 aprile ore 10,30.

Il Segretario



Il Presidente della I Commissione Consiliare

Valentina Cocuzza



Il presente verbale, salvo ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con legge regionale 15 Marzo 1963 n°16, viene sottoscritto come segue:

Il Segretario Generale

ANDREINA MAZZU'

IL PRESIDENTE

ALESSANDRO OLIVA

Il Consigliere Anziano

MARIA MAGGIARDITI

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione dell'addetto all'albo

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n°44 e successive modifiche ed integrazioni (L.R. 28 Dicembre 2004 n°17 art. 127 comma 21)

è stata affissa all'albo pretorio comunale il 13/5/22 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1);

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Generale

L'addetto all'Albo

Il Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n.44 e successive modifiche ed integrazioni

E DIVENUTA ESECUTIVA

☐ il giorno _____, per decorso del termine di 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (art.12, comma 1, della L.R. 03.12.1991, n.44).

☐ il giorno della sua adozione perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12, comma 1, della L.R. 03.12.1991, n.44).

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Generale

La presente deliberazione è copia conforme all'originale.	La presente deliberazione esecutiva è stata oggi trasmessa al Dipartimento _____
Milazzo, li _____	Milazzo, li _____
Il Segretario Generale	Il Responsabile dell'U.O.